

D+S. 16/1875

N. 1215/16 R.G.N.R.
N. 1897/16 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Roberta Nunnari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. pen. a margine a carico di:

ALGARDI Edoardo, nato il 18.02.1986 a Milano **detenuto agli AA.DD. in Milano via Boffalora n. 17**

difeso di fiducia dall'avv. VECCHIONI Nicolò del Foro di Milano (nomina del 19.11.2015);

CASIERI Andrea, nato il 18.07.1979 a Milano; **detenuto presso la Casa Circondariale di Milano san Vittore;**

difeso di fiducia dagli avv.ti LOSCO Eugenio del Foro di Milano (nomina del 12.11.15) e STRAINI Marco del Foro di Milano (nomina del 14.11.15);

DALL'ACQUA Alessio, nato il 22.09.1978 a Milano; **detenuto agli arresti domiciliari presso Comunità Aise frazione Persica n. 25 Caprile (Biella)**

difeso di fiducia dagli avv.ti LOSCO Eugenio del Foro di Milano (nomina del 12.11.15);

RIPANI Nicolò, nato il 24.11.1985 a Milano; **detenuto agli AA.DD. in Milano via Val Maggia nr. 6**

difeso di fiducia dall'avv. LOSCO Eugenio del Foro di Milano (nomina del 12.11.15) e avv. Giuseppe Pelazza Viale Regina Margherita, 26 MILANO (nomina del 10.2.16)

IMPUTATI

TUTTI

A)

delitti p. e p. dagli artt. 81 co. 1 e 2, 110, 337 e 339 co. 2 e 3 c.p. perché, in concorso formale e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con RE CECCONI Marco, CHATZINEOFYTON Odysseas, GKOUMAS Kostantinos, GKOUMAS Alexandros, KOUROS Alexandros, KTENAS Nikolaos e THANOPOULOS Vasileios Foivos nei confronti dei quali si procede separatamente e con almeno altre 300 persone (in corso di identificazione, durante il percorso della manifestazione svoltasi in Milano contro l'esposizione mondiale EXPO 2015, il primo maggio 2015:

- *travisandosi (utilizzando indumenti di colore nero, con caschi da motociclista, sciarpe, foulard, maschere antigas e passamontagna)*
- *formando un blocco (cd. blocco nero: costituito da una prima fila di individui travisati, uniti tra loro e muniti di bastoni) che si manteneva compatto durante lo sviluppo della manifestazione e i cui componenti si contrapponevano in più punti agli schieramenti delle forze dell'ordine;*

D+? 707842

- lanciando sassi, bottiglie e contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale, al fine di opporsi al servizio attuato dalle Forze dell'Ordine per il mantenimento e il ripristino dell'ordine pubblico e a protezione delle vie di accesso al centro cittadino (per impedire che il corteo deviasse dal percorso autorizzato dal Questore) e di altri obiettivi sensibili (tra cui il Palazzo delle Stelline, sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea), compivano ripetuti fatti di violenza (di seguito per ciascuno descritti) e atti di devastazione (incendio di numerose autovetture e numerosi e gravi atti di danneggiamento di istituti bancari, esercizi commerciali e dell'arredo urbano).

In particolare:

CASIERI Andrea

- a) nel corso della manifestazione, si travisava indossando il cappuccio del giubbotto, gli occhiali a specchio e una sciarpa sul volto;
in L.go D'Ancona.
- b) mentre gli altri appartenenti al blocco nero si rendevano responsabili dell'attacco alle FF.OO. (sia sul fronte di C.so Magenta direzione centro città che in direzione esterna) mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie di vetro, razzi e bombe carta e della devastazione di veicoli, esercizi commerciali, istituti bancari e arredo urbano, coordinava i movimenti di un cordone di manifestanti (circa 10 individui, tutti travisati e armati di bastoni), facendoli posizionare in L.go d'Ancona verso via Carducci;
- c) insieme ad altri manifestanti del blocco nero (tutti travisati), partecipava all'attacco alle FF.OO. schierate su C.so Magenta direzione "centro", lanciando una bottiglia di vetro verso lo schieramento di polizia mentre gli altri manifestanti, contestualmente, scagliavano sassi, bottiglie di vetro, razzi e bombe carta;
- d) terminati gli scontri, mentre il "blocco nero" avanzava lungo via Carducci in direzione di Piazza Cadorna continuando a danneggiare esercizi commerciali, istituti bancari, veicoli e arredo urbano, insieme ad almeno altri due soggetti (allo stato non identificati), chiamava a raccolta i manifestanti del blocco nero rimasti indietro, esortandoli a ricongiungersi al resto del gruppo ormai in movimento;
in Largo Pagano direzione Piazza Buonarroti
- e) posizionato nelle retrovie del blocco nero, unitamente ad altri manifestanti, tra cui ALGARDI Edoardo e RE CECCONI Marco, inveiva nei confronti degli agenti giunti a distanza ravvicinata; nel frattempo, altri appartenenti al blocco nero si dileguavano nelle vie limitrofe all'altezza della fermata della metropolitana Buonarroti.

DALL'ACQUA Alessio

in L.go D'ancona

- a) (in corrispondenza del Bar Magenta), durante una delle fasi più violente degli scontri tra il blocco nero e le Forze dell'Ordine, travisato con una maschera antigas, partecipava alla devastazione della piazza, anche rovesciando un cassonetto per la raccolta dei rifiuti;
- b) dopo il primo attacco agli schieramenti delle FF.OO., posizionati in C.so Magenta (direzione centro) e Via Buttinone, da parte degli appartenenti al blocco nero, una parte dei manifestanti si ricompattava dirigendosi verso Piazza Cadorna, mentre altri componenti del blocco, tra i quali **DELL'ACQUA** travisato con una maschera antigas, rimanevano in L.go D'ancona rendendosi responsabili di un nuovo attacco nei confronti degli stessi contingenti delle FF.OO. mediante un fitto lancio di oggetti contundenti (sassi, bottiglie di vetro, fumogeni e materiale incendiario);
- c) (all'angolo con Via Carducci), terminati gli scontri, ancora travisato, seguiva il blocco nero che, dopo essersi ricompattato, si avviava in direzione di P.le Cadorna continuando a danneggiare gravemente esercizi commerciali, istituti bancari, veicoli e arredo urbano. Dopo aver raggiunto il cordone schierato a chiusura e protezione del blocco, costituito da soggetti travisati e armati di bastone, si avvicinava a un individuo completamente travisato, apparso come uno dei coordinatori dello spezzone di coda, con il quale si scambiava una pacca sulle spalle;

KOUROS Alexandros

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando un passamontagna e una maschera da sci trasparente;
- b) in Piazza Resistenza Partigiana, durante il primo scontro avvenuto tra il blocco nero e le FF.OO., mentre alcuni componenti (travisati) del blocco stanno attaccando i reparti schierati in via Cesare Correnti (a protezione del centro città) con un lancio di oggetti (bottiglie di vetro e razzi), si staccava dal gruppo e lanciava un oggetto (non riconoscibile) verso le Forze dell'Ordine e rientrava tra le fila del blocco confondendosi tra i manifestanti;
in L.go D'Ancona

 2

- c) mentre i componenti del blocco nero si rendevano responsabile di violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone) e numerosi danneggiamenti di autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano, era presente tra un cospicuo numero di soggetti (tra cui anche CASIERI Andrea), tutti travisati con caschi, cappucci e maschere antigas e alcuni armati di bastone;
- d) mentre erano in corso violenti scontri con le FF.OO., impugnava una bottiglia di vetro e calciava un frammento di lacrimogeno verso lo schieramento di polizia;
in C.so Magenta
- e) (all'intersezione con la via Terraggio in prossimità di L.go D'Ancona), dopo che il blocco nero si era attestato su tre fronti (in corrispondenza di Via Buttinone e C.so Magenta direzione periferia e direzione centro) per contrastare gli schieramenti delle forze dell'ordine, insieme ad altri soggetti travisati attaccava i reparti delle FF.OO. posizionati in C.so Magenta (direzione centro) mentre altri componenti devastavano la piazza danneggiando gravemente autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano. In particolare, si rendeva responsabile, per primo, del lancio di un fumogeno acceso, al quale seguiva un fitto lancio di oggetti (fumogeni, petardi, razzi e bottiglie di vetro) da parte di numerosi altri soggetti (allo stato non identificati), molti dei quali armati di bastone;
- f) mentre gli altri componenti del blocco nero si rendevano responsabili dell'attacco nei confronti del contingente dei Carabinieri schierato in C.so Magenta (dir. centro) e del danneggiamento dell'arredo urbano (appiccandovi anche il fuoco), rompeva i cristalli dell'autovettura BMW X3 tg ER402ZZ parcheggiata all'angolo tra C.so Magenta e via Terraggio, colpendoli con un martello;
in L.go D'Ancona
- g) (all'intersezione con Via Buttinone) al termine dell'azione di danneggiamento ritornava dove, insieme ad altri componenti del blocco nero, si rendeva responsabile del lancio di oggetti contundenti nei confronti dello schieramento di agenti in assetto da O.P. che nel frattempo avanzava lungo via Buttinone;
- h) spaccava il cordolo di un marciapiede colpendolo ripetutamente e violentemente con un martello al fine di ricavarne pezzi contundenti che passava ad un altro componente del blocco nero per i successivi lanci;
- i) in via Boccaccio (in prossimità di piazza Cadorna), partecipava, insieme ad altri componenti del blocco nero, al danneggiamento della filiale della UBI Banca (sferrava numerosi colpi di martello ad una vetrata dell'agenzia sino ad infrangerla);
- j) in via Leopardi n.7, insieme a CHATZINEOFYTON Odysseas, nelle fasi della concitata guerriglia urbana, era ai margini del gruppo (del quale faceva parte anche KTENAS Nikolaos) che ribaltava l'autovettura Mercedes "Classe B" targata DR622TW, ivi parcheggiata;
- k) tra via V. Monti e Piazza Virgilio, si trovava a fianco di alcuni individui travisati che, al fine di ostacolare un eventuale intervento delle FF.OO., si rendevano responsabili del rovesciamento di diversi cassonetti dell'immondizia sulla sede stradale.

KTENAS Nikolaos

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando il cappuccio del giubbotto e una mascherina bianca sul volto;
- b) in Largo D'Ancona, mentre altri i componenti del blocco nero si rendevano responsabili di violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone), mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale, e numerosi danneggiamenti di autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano, si trovava, travisato, nelle immediate vicinanze di alcuni componenti del blocco nero (tra cui KOUROS Alexandros) che rovesciavano e trascinavano sulla sede stradale cestini porta rifiuti e fioriere al fine di ostacolare l'intervento delle FF.OO.;
- c) in via Leopardi (lato stazione Cadorna), all'altezza del civico 7, mentre era in corso il danneggiamento di alcune autovetture, della sede del British Institute e l'imbrattamento di diversi stabili da parte di componenti del blocco nero, insieme ad altri componenti dello stesso blocco (allo stato non identificati), ribaltava l'autovettura marca Mercedes modello "Classe B", targata DR622TW ivi parcheggiata che, successivamente, veniva data alle fiamme; al termine dell'azione di ribaltamento rientrava tra le fila del blocco nero confondendosi tra i manifestanti;

CHATZINEOFYTON Odysseas

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando un passamontagna di colore nero (cfr. annotazione 2.7.15, pag. 124, foto 11 e 12);



- b) in Largo D'Ancona, travisato con passamontagna nero, faceva parte di un gruppo compatto di appartenenti al blocco nero che si dirigeva verso C.so Magenta (direzione centro) dove, in quel momento, erano in corso violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone), mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale, e numerosi danneggiamenti di autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano da parte di altri componenti del blocco nero;
- c) in via Leopardi (lato stazione Cadorna), all'altezza del civico 7, mentre una parte dei componenti del blocco nero danneggiavano autovetture, la sede del British Institute e imbrattavano diversi stabili, travisato con un passamontagna nero, nelle fasi della concitata guerriglia urbana, era con KOUROS Alexandros ai margini del gruppo di appartenenti al blocco nero che ribaltava l'autovettura marca Mercedes modello "Classe B", targata DR622TW ivi parcheggiata e poi data alle fiamme; successivamente rientrava tra le fila del blocco nero confondendosi tra i manifestanti;
- d) in via Leopardi, a seguito del ribaltamento l'autovettura Mercedes Classe B targata DR622TW, travisato con passamontagna nero, coordinava alcuni componenti del blocco nero (tra cui i responsabili del ribaltamento del veicolo) indicando loro la direzione di marcia da seguire;
- e) in via Boccaccio durante lo spostamento del blocco nero verso Piazza Virgilio, con la mano sinistra dava un segnale ad alcuni componenti del gruppo (indicava il numero tre) mentre, con la mano destra, impugnava per il collo una bottiglia di colore verde;
- f) all'intersezione tra via Boccaccio e Piazza Giovane Italia, era presente nel blocco nero (proveniente da via Boccaccio i cui componenti si erano resi responsabili della devastazione di autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e arredo urbano presenti lungo il percorso) che anche in quel punto si rendeva responsabile del danneggiamento di almeno quattro autovetture;

THANOPOULOS Vasileios Foivos

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando un passamontagna di colore nero;
- b) in L.go D'Ancona, faceva parte del blocco nero che si rendeva responsabile di violenti attacchi agli schieramenti delle FF.OO. (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone), attuati mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale e danneggiamenti di autovetture (anche incendiandole), esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano; in particolare, travisato con passamontagna nero, era posizionato a ridosso di un cordone di soggetti travisati con caschi, maschere antigas e sciarpe e armati di bastone, unitamente ai quali avanzava;
- c) in via Leopardi (lato stazione Cadorna) all'altezza del civico 7, mentre alcuni componenti del blocco nero danneggiavano autovetture, la sede del British Institute e imbrattavano alcuni stabili, nelle fasi della concitata guerriglia urbana, era ai margini del gruppo (del quale faceva parte KTENAS Nikolaos) di appartenenti al blocco nero che ribaltava l'autovettura marca Mercedes modello "Classe B", targata DR622TW ivi parcheggiata e poi data alle fiamme; immediatamente dopo il ribaltamento, si ritirava tra le fila del blocco nero confondendosi tra i manifestanti (tra cui vi erano KOUROS Alexandros e CHATZINEOFYTON Odysseas);
- d) in via Boccaccio, unitamente a KTENAS Nikolaos e CHATZINEOFYTON Odysseas, si trovava all'interno del blocco nero che avanzava in direzione di Piazza Virgilio, i cui componenti poco prima si erano resi responsabili di atti di devastazione in P.le Cadorna, all'inizio di Via Boccaccio e in Via Leopardi;

RIPANI Nicolò

- a) nel corso della manifestazione, si travisava indossando un berretto da baseball e una bandana nera sul volto;
in L.go D'Ancona
- b) mentre alcuni dei componenti del blocco nero si rendevano responsabili di violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro), con fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale, e altri danneggiavano autovetture, esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano, insieme ad altri componenti del blocco nero attaccava lo schieramento delle forze dell'ordine sopraggiunto, nel frattempo, da via Buttinone. In particolare, travisato, lanciava con la mano destra una pietra verso i reparti schierati; poi ripiegava e si confondeva nelle retrovie dove altri componenti del blocco, tutti travisati con caschi e armati di bastone, avevano creato un cordone di protezione;
- c) (in prossimità di C.so Magenta direzione centro), mentre gli altri componenti del blocco nero, di cui faceva parte, si rendevano responsabili dell'attacco contro lo schieramento dei Carabinieri



posto a protezione del centro città lanciando razzi e altro materiale esplosivo, travisato con berretto da baseball e bandana nera sul volto, ribaltava e trascinava sulla sede stradale, in direzione dello schieramento delle FF.OO., un pesante cestino porta rifiuti, al fine di ostacolarne un eventuale intervento;

in C.so Magenta

- d) (all'intersezione con la via Terraggio in prossimità di L.go D'Ancona), insieme ad altri componenti del blocco nero, travisato con berretto da baseball e bandana nera sul volto, partecipava all'attacco contro i Carabinieri schierati in C.so Magenta (direzione centro) con un fitto lancio di fumogeni, petardi, razzi e bombe carta, lanciando lui stesso una bottiglia di vetro raccolta dal cestino poco prima ribaltato; poi, ripiegava nelle retrovie del blocco;
- e) (sempre all'intersezione di via Terraggio), travisato con berretto da baseball e bandana nera sul volto, aiutato da un altro individuo rimasto sconosciuto (completamente travisato e armato di bastone), trascinava sulla sede stradale, in direzione dello schieramento delle FF.OO., un altro pesante cestino porta rifiuti (arredo urbano), al fine di ostacolarne un eventuale intervento;

GKOUMAS Kostantinos

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando una mascherina bianca sul viso; in L.go D'Ancona
- b) faceva parte del blocco nero che si rendeva responsabile di violenti attacchi agli schieramenti delle FF.OO. (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone), attuati mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale e danneggiamenti di autovetture (anche incendiandole), esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano; in particolare, travisato con una mascherina bianca sul viso, unitamente ad altri componenti del blocco nero, partecipava all'attacco dei reparti dei Carabinieri schierati in C.so Magenta a protezione dell'ingresso del centro città lanciando verso lo schieramento delle FF.OO. un fumogeno acceso;
- c) dopo aver compiuto l'incursione in C.so Magenta ed essere rientrato al centro di L.go D'Ancona, sempre travisato, con il braccio destro dava un segnale ad alcuni componenti del blocco (indicava il numero due);
- d) in via Leopardi n. 7 (lato stazione Cadorna), faceva parte dello spezzone del blocco nero i cui componenti (tra cui **KTENAS Nikolaos**, **KOUROS Alexandros** e **GHATZINEOFYTON Odysseas**) si rendevano responsabili del danneggiamento di due autovetture (una delle quali incendiata - Mercedes "Classe B" trg. DR622TW), della sede del British Institute e dell'imbrattamento di diversi stabili;

GKOUMAS Alexandros

- a) nel corso della manifestazione si travisava indossando un passamontagna nero;
- b) in via Boccaccio, travisato con passamontagna nero, faceva parte del blocco nero (unitamente a **THANOPOULOS**, **KTENAS** e **GHATZINEOFYTON**) che da via Leopardi si dirigeva verso Piazza Virgilio, i cui componenti, poco prima, si erano resi responsabili di numerosi e gravi danneggiamenti in danno di autovetture, istituti di credito, esercizi commerciali e arredo urbano in P.le Cadorna, all'inizio di Via Boccaccio e in Via Leopardi;

ALGARDI Edoardo

- a) nel corso della manifestazione si travisava alzando il collo della felpa sino a coprirsi il viso e calzando il cappuccio di una seconda giacca rossa; in L.go D'Ancona
- b) mentre i componenti del blocco nero si rendevano responsabili di violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro e Via Buttinone), mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale, e danneggiamenti di autovetture (anche incendiandole), esercizi commerciali, istituti bancari e parti dell'arredo urbano, unitamente ad altri componenti del blocco (tra cui **KOUROS Alexandros** e **KTENAS Nikolaos**), che si accingevano ad attaccare le forze dell'ordine disposte in C.so Magenta, a protezione del centro città, si dirigeva verso lo schieramento dei Carabinieri impugnando una bottiglia di vetro per il collo;
- c) (prossimità Via Buttinone), successivamente ad una fase di riorganizzazione da parte del blocco nero che, dopo un primo attacco alle FF.OO. si era ritirato al centro di L.go D'Ancona, unitamente ad altri componenti del blocco attaccava nuovamente i reparti schierati in via Buttinone, lanciando due pietre verso le forze dell'ordine;

- d) all'intersezione di via del Burchiello con via Capponi e via Giotto, unitamente ad altri componenti del blocco nero (tra cui **CASIERI Andrea** e **RE CECCONI Marco**), alcuni dei quali travisati e muniti di bastoni, **inveiva contro le forze dell'ordine**;

RE CECCONI Marco

- a) **posizionato in testa al blocco nero che da via Carducci giungeva in L.go d'Ancona**; insieme ad altri componenti del blocco nero, travisati e alcuni armati di bastone, **sorreggeva un telone bianco**. Insieme a costoro, si attestava sul lato della piazza verso C.so Magenta direzione centro, alle spalle di altri componenti del blocco nero che, nel frattempo, si rendevano responsabili di violenti attacchi agli schieramenti delle forze dell'ordine (posizionati in C.so Magenta – direzione centro), mediante il fitto lancio di sassi, bottiglie, contenitori di liquido infiammabile tipo molotov, fumogeni, bombe carta, razzi e altro materiale recuperato dalla sede stradale e della creazione di barricate al centro di C.so Magenta mediante rovesciamento di numerosi portarifiuti (recuperati da condomini e dall'arredo urbano), al fine di ostacolare l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;
- b) **in L.go d'Ancona lato C.so Magenta direzione centro, alimentava il fuoco** che si stava sviluppando da uno dei cassonetti rovesciati sulla sede stradale, con i quali erano state costituite le barricate, depositando un sacchetto di rifiuti; poi ritornava verso lo spezzone di individui che insieme a lui sorreggeva il telone bianco;
in via Guido d'Arezzo
- c) mentre gli altri componenti del blocco nero si rendevano responsabili dei gravi atti di danneggiamento, soprattutto in danno delle autovetture parcheggiate lungo la via, alcune delle quali date alle fiamme, **travisatosi con un passamontagna nero, lanciava un fumogeno acceso all'indirizzo delle FF.OO.**, gesto immediatamente emulato da un altro manifestante completamente travisato e armato di bastone che, a sue volta, lanciava una bottiglia in vetro;
- d) al termine dell'azione, dopo aver dato **indicazioni ad altri soggetti** (indicando probabilmente la posizione delle FF.OO. e, dunque, la direzione in cui lanciare gli oggetti), si allontanava seguendo gli altri componenti del blocco nero;
- e) **in via Pagano, travisato con un passamontagna nero, brandiva un bastone di legno in segno di minaccia nei confronti dello schieramento di agenti che, intanto, si sta avvicinando**. Intorno a lui, altri componenti del blocco nero (tra cui **CASIERI** e **ALGARDI**) **inveivano nei confronti degli agenti**;

Fatti aggravato per tutti perché commesso da più di dieci persone: art. 339, 2° comma seconda ipotesi c.p.

(comunque aggravato per tutti perché commesso da più di cinque persone riunite e mediante l'uso di armi: art. 339, 2° comma prima ipotesi c.p.).

In Milano, il 1° maggio 2015

B)

delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81 commi 1 e 2, 110, 112 nr. 1, 419, 423 c.p., perché, in concorso formale e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, durante il percorso della manifestazione svoltasi in Milano contro l'esposizione mondiale EXPO 2015, mediante le condotte per ciascuno indicate al capo precedente (resistenza aggravata a P.U.), in concorso materiale e morale tra loro, con RE CECCONI Marco, CHATZINEOFYTON Odysseas, GKOUHAS Kostantinos, GKOUHAS Alexandros, KOUROS Alexandros, KTENAS Nikolaos e THANOPOULOS Vasileios Foivos nei confronti dei quali si procede separatamente e con almeno altri 300 soggetti, tutti travisati con maschere antigas, passamontagna, caschi da motociclista, scarpe e altri accessori, armati di bastoni, sassi, bottiglie in vetro, bottiglie contenenti liquido infiammabile tipo molotov, razzi, bombe carta e altri artifici pirotecnici, dopo essersi tra loro compattati in modo da formare un unico blocco nero, commettevano fatti di devastazione consistiti in plurimi, indiscriminati e gravissimi atti di danneggiamento e incendio di autovetture, esercizi commerciali, istituti di credito e arredo urbano, anche al fine di commettere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale indicato nella presente imputazione.

In particolare:

- **utilizzavano l'arredo urbano (soprattutto cassonetti dell'immondizia e fioriere), appiccandovi anche il fuoco, per realizzare barricate e ostacolare gli interventi delle FF.OO. finalizzati al ripristino dell'ordine pubblico;**
- **lungo il percorso del corteo incendiavano, danneggiavano e imbrattavano numerose ca via, immobili, esercizi commerciali e istituti di credito:**

in via De Amicis:

- **rottura e imbrattamento delle vetrine della concessionaria "Ambros Saro S.p.a.";**
- **rottura nr. 2 vetrine e porta di ingresso del negozio di arredamenti "Ca' D'Oro";**

- ammacature e graffi su tutta la carrozzeria Mercedes C320 Tg DV659RK;
- rottura nr. 3 vetrine, nr. 4 loghi aziendali, espositori vetrina a led e interni (pavimentazione, muri, centralino, impianto di condizionamento, arredamento vario, un IPAD 2 danneggiati con materiale incendiario) dell'agenzia immobiliare "Linea Casa";
- rottura nr. 3 vetrine della Banca Fineco;
- rottura nr. 7 vetrine e porta ingresso sul lato De Amicis e nr. 3 vetrine sul lato via Carroccio Danneggiamento merce in vendita (oggettistica da regalo varia, per un valore totale di 125.000 euro circa) del negozio "Amleto Missaglia";
- rottura vetrine del negozio Picard Surgelati S.p.a.;
- imbrattamento muri condominio di via De Amicis n. 61;

in via Carducci:

- rottura vetrine, porta a vetri, sportello bancomat, porta ritiro valori e centralina dell'allarme dell'Ufficio Postale ubicato al civico 7;
- danneggiamento dell'ingresso, della vetrata e degli elementi d'arredo della caffetteria "Oro Nero" ubicata al civico 8;
- rottura vetrine e incendio dei locali posti al piano terra (con parziale coinvolgimento di quelli posti al primo piano). A seguito dell'incendio andavano distrutti arredamento, impianto illuminazione, soletta portante e postazioni di lavoro: rete dati e fonia, apparecchiature informatiche della banca Unicredit ubicata al civico 10;
- danni vari al distributore automatico di sigarette della Tabaccheria ubicata al civico 11;
- danneggiamento nr. 3 vetrine blindate del negozio di ottica ubicato al civico 13;
- rottura vetrine e insegna "Bar Magenta" ubicato al civico 13;
- rottura vetrine e imbrattamento muri dello stabile ubicato al civico 13;
- rottura nr. 2 vetrine dell'Agenzia Immobiliare Carducci S.r.l. ubicata al civico 17;
- rottura nr. 3 vetrine del negozio Arredamenti Mazzoleri S.r.l. ubicato al civico 38;
- rottura cristalli e graffi sulla carrozzeria autovettura Volkswagen Touareg Tg EJ614TL;
- rottura cristalli e specchietto esterno sx, ammacature sulla carrozzeria, gruppo ottico posteriore sx autovettura Seat Ibiza Tg CE719XY;
- ammacature e rigature su tutta la carrozzeria dell'autovettura Mini Cooper Tg CT882CG;
- danneggiamento autovettura Volvo Tg ER755MF;
- incendio autovettura Honda CRV Trg BG927NH;
- incendio autovettura Audi A6 Tg CV833HL;
- distruzione vetrine, danneggiamento sportello bancomat e dei locali interni con materiale incendiario (danni quantificati in 63.000 euro) dell'Agenzia Cariparma all'angolo con via V. Monti;

in Corso Magenta:

- plurime ammacature e strisciature sulla carrozzeria dell'autovettura Audi A6 tg DJ428MC;
- rottura cristalli e gruppi ottici dell'autovettura BMW X3 tg ER402ZZ;
- rottura nr. 1 vetrina e saracinesca dell'esercizio commerciale "Libreria dello Spettacolo";

in via Leopardi:

- Danni indiretti da auto incendiata (fiamme e fumo), rottura balzolini, lastre di marmo e altri danni in corso di quantificazione dello stabile ubicato al civico 7.
- Parte posteriore della carrozzeria dell'autovettura Peugeot 207 Tg DN775BX bruciata
- Ribaltamento e incendio dell'autovettura Mercedes 320 Tg DR622TW
- Rottura nr. 8 vetrate, danneggiamento persiane e relative finestre e imbrattamento muri esterni dell'immobile sede del British Institute

in via V. Monti:

- ammacatura carrozzeria e rottura mascherina anteriore dell'autovettura Mercedes CDI 320 Tg DR405VE
- incendio dell'autovettura Audi Q7 Tg DR678GZ

in P.le Cadorna:

- foratura e incrinatura di nr. 3 vetrine e della porta di ingresso dell'esercizio commerciale "Pasticceria Villa"
- imbrattamento della porta e dello stabile sede del Consolato croato e danneggiamento della targa esterna indicante lo Stato della Croazia
- rottura nr. 2 vetrine, nr. 2 sportelli bancomat, vetri porta accesso area bancomat, manomissione telecamera video sorveglianza dell'agenzia Unicredit

in via Boccaccio:

- danneggiamento di nr. 2 sportelli bancomat, sportello cassa continua, porta di accesso alla zona di carico sita in piazza Cadorna, nr. 3 vetrate sul lato di Piazza Cadorna n. 1, schermo Panasonic



(videosorveglianza), porta di ingresso dell'agenzia, nr. 2 telecamere (videosorveglianza) dell'istituto di credito UBI Banca – Popolare Commercio Industria

- danneggiamento tavolini e sedie esterni, rottura vetrine del bar "Moon"
- danneggiamenti dello stabile Immobile ubicato al civico 4
- incendio autovettura BMW Tg EW206CK
- rottura vetrine, nr. 8 tende esterne e 2 poltrone del negozio di arredamenti "SAG 80"
- rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Range Rover Sport Tg ER783MS
- rottura cristalli dell'autovettura Fiat 500
- Tg ES882AA
- rottura cristalli, rigature su tutta la carrozzeria, specchietti retrovisori divelti dell'autovettura Land Rover Tg EN766PA
- imbrattamento dei muri e delle serrande dei negozi, oltre al danneggiamento della vetrina del negozio locato alla immobiliare Dirade S.r.l. dello stabile ubicato al civico 14
- rottura vetrina esercizio Commerciale "Zucchi Palmieri"
- rottura vetrina e forzatura porta di ingresso dell'esercizio commerciale Jan Louis David
- rottura nr. 3 vetrine e insegna luminosa esercizio commerciale "Acconciature di Luca Alfio"
- rottura cristalli dell'autovettura Audi A6 Tg ES772RV
- rottura specchietto retrovisore sx e tergicristallo anteriore dell'autovettura Audi Q5 Tg ES470KE
- rottura cristalli, gruppi ottici e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Audi A6 Tg EL296HP
- specchietto dx divolto e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Audi A6 Tg DY880WM
- rottura cristalli dell'autovettura Audi A4 Tg MQW643 (estera)
- rottura cristalli dell'autovettura Mercedes Classe B Tg ES069CB
- rottura cristalli e specchietto esterno dx, graffi sulla carrozzeria dell'autovettura BMW X5 Tg 1HXF989
- danneggiamento dell'autovettura Audi Tg EM369KM
- incendio dell'autovettura Audi Tg CP126TS
- ammaccature e graffi sulla carrozzeria dell'autovettura Toyota IQ Tg ED719RR
- rottura cristalli dell'autovettura BMW 525 Tg EJ260SE
- foro e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Audi Q5 Tg DY143AL

in Piazza Virgilio:

- rottura cristalli, parziale incendio e imbrattamento dell'autovettura Isuzu 3000 DMAX Tg ED138SP
- rottura nr. 2 vetrine, porta ingresso e una finestra locale ubicato al civico 3
- ammaccatura carrozzeria e rottura gruppo ottico post. dx dell'autovettura Mini Cooper Tg ES863XX

in via Caradosso:

- rottura cristalli, ammaccature sulla carrozzeria e danneggiamento dell'abitacolo dell'autovettura Lancia Delta Tg EG264NY
- rottura cristalli e specchietto esterno sx, abitacolo (sedili posteriori) bruciato dell'autovettura BMW 330 Tg CB913TJ
- pneumatici bruciati, rigature e ammaccature sulla carrozzeria, rottura cristalli dell'autovettura Mercedes C220 Tg EC948FD
- rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Audi Q3 Tg EX172XG
- rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Hyundai IX35 Tg EC973GP
- incendio dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta Tg EH240EB
- rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Toyota Avensis Tg I62559 (svizzera)
- rottura cristalli, ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura SAAB Sporthatch Tg DN714JK
- rottura cristalli e danni alla carrozzeria dell'autovettura Lexus RX Tg EB050PD
- rottura cristalli dell'autovettura Ford Focus SW Tg CD077HS
- ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Suzuki Alto Tg CG754LY
- rottura cristalli dell'autovettura Alfa Romeo 147 Tg CJ689VD
- rottura cristalli, ammaccature e bruciature sulla carrozzeria dell'autovettura Honda CRV Tg CT833PK
- rottura cristalli, ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura BMW 320 Tg DG621EZ
- rottura cristalli, ammaccature e graffi sulla carrozzeria dell'autovettura Renault Scenic Tg EC716ZP
- danneggiamento specchietto dx e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Smart Fortwo Tg DY146HW
- rottura cristalli, ammaccature e graffi sulla carrozzeria, specchietto esterno dx divolto dell'autovettura Volkswagen Golf Tg CR463CN
- danneggiamento di tavoli e sedie, porta ombrelli e cestino rifiuti del bar "Dosso 18"
- danneggiamento agenzia B.N.L. ubicata al civico 18
- incendio dell'autovettura Porsche Macan Tg EY104ZT
- rottura cristalli dell'autovettura Mercedes Viano

- o Tg 6C90063
- o rottura cristalli, ammaccatura carrozzeria e danneggiamento interni veicolo Citroen Tg EZ289LD
- o danneggiamento dell'autovettura Suzuki Splash Tg DX708AS
- o incendio dell'autovettura BMW 530D Tg EK358MX
- o incendio dell'autovettura Jaguar S-Type Tg BK424GK
- o ammaccature e rigature sulla carrozzeria e danneggiamento dello specchietto esterno dx dell'autovettura Subaru Legacy Tg CX749VT
- o fori, ammaccature e strisciature sulla carrozzeria dell'autovettura Skoda Fabia Tg DX007AF
- o rottura cristalli, danneggiamento della cappotta dell'autovettura Mini Cooper Tg DZ407EH
- o ammaccature e graffi su tutta la carrozzeria dell'autovettura Peugeot 508 Tg EM879KK
- o rottura cristalli, entrambi gli specchietti e ammaccature su tutta la carrozzeria dell'autovettura Mercedes A180 Tg ER512ZT
- o rottura cristalli e parziale incendio Fiat Freemont Tg EK558MD
- o rottura cristalli, foratura carrozzeria e ammaccatura dell'autovettura Renault Clio Tg EV645XT
- o rottura specchietto sx dell'autovettura Audi A4 Tg EX653BG
- o danneggiamento dell'autovettura Citroen Catus Tg EY133VL
- o danneggiamento dell'autovettura Mercedes Vito Tg SC90063
- o danneggiamento dell'autovettura Audi Q7 Tg EL068XT
- o danneggiamento dell'autovettura Fiat Panda Tg DG612EZ

in via Ruffini:

- o rottura parabrezza dell'autovettura BMW X5 Tg CV943EM
- o rottura cristalli, lacerazione cappotta, rigature carrozzeria e sottrazione navigatore dell'autovettura Volkswagen Newbeetle Tg CX984KJ
- o rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria Audi A6 Avant Tg EM774JJ

in Piazza Conciliazione:

- o rottura cristalli e ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Toyota Prius Tg ES009RM
- o rottura cristalli dell'autovettura Mercedes A180 Tg DT715TW
- o rottura cristalli e incendio parziale dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta TG ET527YZ

in Piazza Giovane Italia:

- o incendio dell'autovettura Audi TT Tg EJ435ZA
- o rottura gruppi ottici posteriori e ammaccatura carrozzeria dell'autovettura BMW Serie 1 Tg EL109MS

in via Alberto da Giussano:

- o danneggiamento parte anteriore (bruciature e ammaccature) dell'autovettura Mini one Tg EX223CL
- o ammaccature e fori sulla carrozzeria dell'autovettura Hyundai Tucson Tg CZ721DN
- o incendio dell'autovettura Mercedes B150 Tg DL631TJ
- o danneggiamento dell'autovettura Audi Tg EM211XC
- o danneggiamento dell'autovettura Smart Tg CV300YH

in via Guido d'Arezzo:

- o ammaccatura carrozzeria e rottura specchietto esterno dx dell'autovettura Alfa Romeo Mito Tg EM667ZF
- o rottura nr. 4 vetrine blindate esercizio commerciale ubicato al civico 1
- o ammaccature e strisciature carrozzeria, rottura specchietto esterno sx dell'autovettura Volvo V60 Tg BP955LD
- o incendio dell'autovettura Mercedes C270 Tg CV067BH
- o incendio dell'autovettura A.R. Giulietta Tg EY136RR
- o rottura cristalli e gruppo ottico anteriore dell'autovettura Jeep Renegade Tg DP497MR
- o incendio dell'autovettura Mercedes C200 Tg EM984XY
- o ammaccature e strisciature su tutta la carrozzeria dell'autovettura Fiat 500 Tg EB685MJ
- o rottura cristalli, graffi sulla carrozzeria dell'autovettura Audi A1 Tg ET870ZT
- o imbrattamento stabile ubicato al civico 15
- o rottura cristalli, graffi e ammaccature su tutta la carrozzeria, tergicristalli divelti, due pneumatici tagliati, bruciatura sul cofano motore dell'autovettura Mini Cooper Tg DK005GM
- o danneggiamento dell'autovettura Alfa Romeo 147 Tg DL485BM
- o incendio dell'autovettura Mercedes Tg EM984XY
- o danneggiamento dell'autovettura Fiat Freemont Tg EP101LC

in via Pagano:

- o taglio pneumatico, rottura specchietti retrovisori, forzatura serratura dell'autovettura Volkswagen Up Tg EN810LX



- imbrattamento dell'autovettura Ford Fiesta Tg CB854TK
- rottura cristalli e specchietti esterni, ammaccature sulla carrozzeria dell'autovettura Smart Fortwo Tg DA472EF

in via Arena n. 23

- rigature sulla carrozzeria dell'autovettura Peugeot 508 Tg EM717AV

in L.go V.Alpini

- ammaccature e rigature sulla carrozzeria dell'autovettura Volkswagen Golf Tg DV527DM

Con l'aggravante consistita nell'aver commesso il fatto per eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui alla presente imputazione: art. 61 n.2 c.p.

Fatti ulteriormente aggravati perché commessi da più di cinque persone: art. 112 n. 1 c.p.

In Milano, il 1° maggio 2

C)

reato p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 110 e 112 n. 1 c.p. e 5 L. 152/75 perché, in concorso tra loro, con RE CECCONI Marco, CHATZINEOFYTON Odysseas, GKOUMAS Kostantinos, GKOUMAS Alexandros, KOUROS Alexandros, KTENAS Nikolaos e THANOPOULOS Vasileios Foivos nei confronti dei quali si procede separatamente e con almeno altre 300 persone (in corso di identificazione), al fine di commettere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e devastazione, nonché per guadagnarsi l'impunità, durante i disordini avvenuti nel corso della manifestazione svoltasi a Milano il 1° maggio 2015, descritti nella presente imputazione, facevano uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il loro riconoscimento. In particolare:

- 1) **CASIERI Andrea** indossava il cappuccio del giubbotto e gli occhiali a specchio e coprendo il volto con una sciarpa;
- 2) **DALL'ACQUA Alessio** indossava una maschera antigas;
- 3) **KOUROS Alexandros** indossava un passamontagna e una maschera tipo sci trasparente;
- 4) **KTENAS Nikolaos**, indossava il cappuccio del giubbotto e una mascherina bianca sul volto;
- 5) **CHATZINEOFYTON Odysseas** indossava un passamontagna di colore nero;
- 6) **THANOPOULOS Vasileios Foivos** indossava un passamontagna di colore nero;
- 7) **RIPANI Nicolò** indossava un berretto da baseball e coprendo il volto con bandana nera;
- 8) **GKOUMAS Kostantinos** copriva il volto con una mascherina bianca;
- 9) **GKOUMAS Alexandros** indossava un passamontagna nero;
- 10) **ALGARDI Edoardo** alzava il collo della felpa sino a coprirsi il viso e indossava il cappuccio di una giacca rossa;
- 11) **RE CECCONI Marco** indossava un passamontagna nero;

Fatto aggravato perché commesso al fine di compiere i delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e devastazione descritti nella presente imputazione e per assicurarsene l'impunità: art. 61 nr. 2 c.p.

Fatto ulteriormente aggravato perché commesso da più di cinque persone: art. 112 n. 1 c.p.

In Milano, il 1° maggio 2015

Con la recidiva:

- reiterata per **CASIERI**;
- reiterata e infranquennale per **DALL'ACQUA**:

Le parti civili:

UNICREDIT con sede legale in Roma via Specchi n.16 (denunciante **GHIZZONI Federico**) – **capo B)** rappresentato e difeso dall' avv. **Massimiliano Iovino del foro di Bologna** p.za Galileo n. 4 non presente sost. giusta delega dall'avv. Silvia Renzetti del foro di Lanciano

Ministero dell'Interno nella persona del Ministro pro tempore presso Avvocatura Generale dello Stato – **CAPO A)** rappresentato e difeso dall'avv. **Alberta Giua** dell'Avvocatura dello Stato di Milano **presente**



CONCLUSIONI DELLA PARTI:

- Il P.M. chiede che venga riconosciuta la penale responsabilità degli imputati **ALGARDI Edoardo**, **CASIERI Andrea**, **DALL'ACQUA Alessio** e **RIPANI Nicolò** e chiede che gli stessi con la diminuzione per il rito vengano condannati, come da nota depositata, rispettivamente:

ALGARDI Edoardo, E RIPANI alla pena finale di anni 4 mesi 4 di reclusione, concesse le attenuanti generiche
CASIERI Andrea, DALL'ACQUA alla pena finale di 5 anni e 8 mesi di reclusione, escluse le attenuanti generiche

- **LE PARTI CIVILI**

Unicredit chiede la condanna al risarcimento del danno come da conclusioni e una provvisoria immediatamente esecutiva. Deposita nota spese

Ministero dell'Interno chiede la condanna al risarcimento del danno come da conclusioni e una provvisoria immediatamente esecutiva. Deposita nota spese

- **LA DIFESA RIPANI**, chiede Assoluzione al capo B perché il fatto non sussiste in principalità, e in subordine perché non lo ha commesso.
- Per quanto riguarda il capo A chiede che venga riconosciuta una pena nei minimi edittali con le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e chiede inoltre l'applicazione delle attenuanti di cui all'art.62 n.3. Nel caso in cui si tratti di una pena contenuta nei due anni chiede che vengano concessi i benefici di legge.
- Per quanto riguarda il capo C) chiede che venga assolto perché il fatto non sussiste.
- Per quanto riguarda le richieste fatte oggi dalle parti civili, in merito a quella richiesta fatta dal Ministero, (300mila euro) si oppone all'ammissione della liquidazione del danno patrimoniale in quanto non correlabile direttamente al reato.
- Per quanto riguarda il danno morale rileva la mancanza di elementi di valutazione ai fini della quantificazione e si oppone alla concessione di provvisoria
- - Per la parte civile UNICREDIT nessuna osservazione.
- La difesa **ALGARDI Edoardo (avv. Vecchioni)**: chiede mettersi sentenza di assoluzione per tutti i reati di cui al capo B) per non aver commesso il fatto.
- Per i capi A) e C) chiede applicarsi il minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche per la condotta positiva posta in essere e riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p.
- La difesa di **CASIERI e DALL' ACQUA** chiede
- emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione al capo B), sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, per tutti i capi d'imputazione, in subordine, in caso di denegata condanna, per il fatto di cui all'art. 337 c.p.; riconoscersi le concessioni le attenuanti generiche, riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 per tutti gli assistiti.
Chiede rigettarsi le richieste di risarcimento danno da parte del Ministero dell'interno in relazione ai presunti esborsi connessi alle indagini effettuate e di UNICREDIT in relazione al mancato riconoscimento dell'esistenza del fatto ex art. 419 c.p.

MOTIVI

A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato gli imputati hanno tempestivamente chiesto che il processo fosse definito allo stato degli atti, in via principale condizionando l'accesso al rito alla integrazione probatoria consistente nell'esame dei consulenti tecnici delle difese affinché, svolta analisi sul materiale in atti, riferissero in merito alla collocazione spaziale e temporale delle condotte contestate agli imputati. In via subordinata veniva chiesto rito abbreviato ordinario.

Adottato provvedimento di fissazione udienza, per interloquire sulla ammissione al rito e successiva trattazione, si inviata le parti a depositare l'elaborato redatto dai consulenti al fine di consentire la valutazione del rito richiesto, deposito perfezionato dalla difesa Algardi.

Con provvedimento del 15.4.2016 il giudice prendeva atto che quanto depositato dalle difese degli imputati Casieri, Ripani, Dall'acqua all'interno di chiavetta usb non era accessibile.

Seguiva deposito di relazione e ulteriore integrazione di deposito di supporto in data 18.4.2016.

Alla udienza del 20.4.2016, adottata ordinanza in merito alla costituzione delle parti civili¹, il giudice adottava ordinanza reiettiva di ammissione a rito abbreviato condizionato² e ammetteva il rito abbreviato ordinario.

¹ Si riporta stralcio " Sulla base di tali principi è da dire che nel presente processo la persona offesa in senso stretto del fatto di reato contestato all'art 419 cp, cioè titolare dell'interesse tutelato dalla norma, è lo Stato.

La giurisprudenza ha affermato che "il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non leso non soltanto il patrimonio, ma anche, appunto, l'ordine pubblico (Cass., Sez. 1^a, 06/04/2004, n. 21845)

Al tempo stesso sebbene sia stato affermato l'assorbimento (v Cass Sez. 1, Sentenza n. 946 del 2012) di fatti di danneggiamento nel fatto ex art 419 cp, ciò è stato fatto al fine di dare conto della non fondata duplicazione di riprovazione da parte del sistema penale di condotte di devastazione e danneggiamento indifferenziato. Ne consegue che l'assorbimento sotto il profilo dell'art 15 cp non può essere inteso come una sorta di evaporazione dei profili di pregiudizio specifici patiti da singoli soggetti identificati a fronte della indifferenziata offesa che è configurata come integrata dal reato di devastazione, cioè a prescindere dalla contestazione di specifiche e concorrenti ipotesi di danneggiamento.

Al tempo stesso la individuazione di danni specifici e concreti che contribuiscono materialmente alla integrazione del reato ex art 419 cp richiede sul versante della pretesa civilistica che i soggetti che si dichiarano legittimati alla pretesa di risarcimento siano in grado di fornire il fondamento della legittimazione non tanto in relazione a indifferenziati danneggiamenti posti in essere in occasione di fatti ex art 419 cp, che possono coinvolgere un numero elevato di persone, ma in relazione a fatti specifici

Venendo al caso di specie occorre considerare che la pretesa di danno azionabile nei confronti degli odierni imputati non può che avere quale ancoraggio il danno diretto dedotto come dipendente dalle condotte contestate specificatamente agli imputati, i quali sono chiamati a rispondere di condotte consumate, per come riportato specificatamente nel capo di imputazione, per tutti, seppure in concorso con altri,

in Largo D'Antona nonché, limitatamente ad
a) Algardi, all'intersezione di via del Burchello con via Capponi e via Giotto
b) Casieri in largo Pagano direzione Buonarroti
c) Ripani in corso Magenta

Pertanto mentre in astratto è possibile individuare enti che si facciano portatori di interessi diffusi che possano avere subito pregiudizio dalle condotte di devastazione, che come detto sopra è delitto contro l'ordine pubblico, in relazione a specifiche poste di danno oggetto di pregiudizio da danneggiamento, a prescindere dalla mancanza di contestazione dei singoli fatti, occorre individuare i soggetti pregiudicati da una lesione specifica al proprio patrimonio

In tal senso dalla lettura del capo di imputazione oggetto di contestazione è desumibile che Unicredit possa vantare un diritto al risarcimento diretto da fatto di reato. Non solo i fatti contestati si sarebbero svolti nel contesto spaziale che individua il contributo concorsuale degli imputati, ma Unicredit è menzionato espressamente quale soggetto danneggiato dalle azioni.

Si riporta stralcio "Per contro se un profilo di pregiudizio ad un interesse indifferenziato, o diffuso è rinvenibile nel fatto di reato ex art 419 cp, non può non convenirsi che altri enti esponenziali, quali il Comune di Milano e la collettività di cui rappresenta gli interessi, e non il Ministero degli Interni possa ritenersi legittimato pretesa di danno per tale fatto di reato

Va considerato che il Ministero avanza richiesta di risarcimento per i capi a) e b).

In ordine al capo b) la pretesa si presenta non correlata ad alcun tipo di danno diretto.

E' ovvio che lo Stato, quale detentore sovrano della potestà pubblica è portatore dell'interesse al rispetto delle norme penali e alla tenuta dell'ordine pubblico. La sovrana potestà dello Stato si concreta pertanto nella pretesa penalistica e in tale rapporto di natura pubblicistica si esaurisce la tutela dell'interesse all'ordine pubblico, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcun ulteriore dato fattuale che consenta di ancorare al Ministero altre pretese di carattere civilistico correlate a danno da reato.

Diversamente è a dirsi in ordine al fatto di cui al capo a). Occorre considerare che il Ministero è anche articolazione apicale delle forze di pubblica sicurezza intervenute in occasione degli eventi e, come descritto al capo di imputazione, "gli appartenenti alle forze dell'ordine" in termini indifferenziati hanno subito le condotte di cui al capo a).



In tal senso il Ministero degli interni è pertanto legittimato a fare valere l'interesse civilistico alla pretesa risarcitoria del danno commesso ai danni di soggetti che hanno operato quali articolazioni operative del ministero e della cui potestà sono braccio operativo.

Non si tratta di una sostituzione nelle pretese civilistiche astrattamente azionabili dai singoli, ma di individuare l'ambito residuale di interesse diffuso per l'appunto non rappresentabile dai singoli operatori o appartenenti alle forze dell'ordine e di individuare l'ente in grado di essere indicato come soggetto a cui attribuire una pretesa distinta e autonoma.

Infine è ammessa la costituzione di un ministero quando il fatto da reato ha intaccato la sfera istituzionale delle competenze a cui l'articolazione dello Stato è preposta

² Si riporta il contenuto dell'ordinanza adottata:

dato atto che nel procedimento indicato in epigrafe gli imputati hanno chiesto di definire il procedimento con rito abbreviato condizionato

- all'esame di consulente tecnico della difesa Casieri Ripani Dall'Acqua, Arch. Carlo Bachschi (atto di nomina del 2.12.2015) affinché costui, esaminato il materiale video e fotografico in atti riferisse sulla "precisa collocazione temporale e spaziale e esatta durata delle condotte contestate agli imputati"
- alla acquisizione di consulenza tecnica del predetto consulente, nell'interesse di Algardi (atto di nomina del 5.12.2015) con il fine di determinare "l'esatta posizione di Algardi rispetto al blocco nero e la effettiva durata delle azioni contestate"

Che nonostante la richiesta avanzata nell'interesse di Algardi facesse riferimento ad una consulenza già espletata di fatto alcuna delle parti al momento della formalizzazione della istanza aveva allegato alcuna relazione sicchè in sede di decreto di fissazione udienza il Gip ha invitato le parti richiedenti rito condizionato ad integrazione probatoria a depositare entro il 15.4.2016 le relazioni tecniche redatte dai consulenti rilevando: "E' da osservare dal deposito delle istanze non sono state versate in atti le relazioni tecniche redatte dai consulenti; che il giudice al fine di potere apprezzare la necessità della implementazione probatoria, la sua attinenza con il materiale ricognitivo già versato in atti, la valenza integrativa della attività, deve potere esaminare le relazioni tecniche che dovrebbero costituire l'oggetto su cui i consulenti dovrebbero rendere esame e fornire chiarimenti; che la relazione del consulente è il canovaccio sulla base del quale è possibile costruire lo scheletro dell'esame richiesto, atteso che, in mancanza, il richiesto esame del consulente non potrebbe essere strutturato articolando il contraddittorio; che, infatti, la discussione del consulente, in mancanza del supporto relazionale reso dallo stesso consulente, si presenta come proposta di un contributo probatorio sconnesso da ancoraggi fattuali, condizione indispensabile a chè la prova possa essere considerata utile ai fini del giudizio

Che in data 15.4.2016 le parti hanno depositato la relazione tecnica di parte individuata come condizione di ammissibilità del rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a cui è stata allegata chiavetta;

che a seguito di accesso il supporto depositato nell'interesse di Casieri + 2 non è risultato consultabile e la parte, notiziata tempestivamente, ha rimediato mediante il versamento in atti di ulteriore supporto solo in data 18.4.2016

osserva

I presupposti che legittimano l'accesso al rito condizionato va rilevato che l'art. 438, comma 5, c.p.p. prevede la possibilità per il giudice di disporre il giudizio abbreviato solo nel caso in cui l'integrazione probatoria richiesta risulta "necessaria" ai fini della decisione e "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento", tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; che la specialità del rito obbliga a individuare quali sia il perimetro della integrazione probatoria consentita al giudice sia ex ante, in sede di richiesta ammissiva su istanza di parte, che successiva ai sensi dell'art 441 co 5 cpp e che nella valutazione della necessità ai fini della decisione al giudice è dunque rimesso un apprezzamento analogo a quello previsto dall'art 441 cpp., con la sola differenza che nel caso di richiesta di accesso al rito condizionata la valutazione è prognostica e anteriore alla ammissione al rito stesso sicchè la implementazione richiesta dalla parte deve porsi come speculare a una integrazione che il giudice potrebbe anche disporre di ufficio laddove il compendio probatorio in atti lasci scoperta la ricostruzione di tasselli fattuali indefettibili ai fini del decidere; che infatti la giurisprudenza ha chiarito che l'integrazione probatoria richiesta, risulta "necessaria" ai fini della decisione, quando concerne un quid che sia (o comunque si prospetti come) risolutivo, in punto di fatto e/o di diritto ai fini del decidere, che infine il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438, comma 5, c.p.p., va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Di talché, la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di "indispensabilità ai fini della decisione" (cass. SS.UU. Sent. n. 44711 del 18.11.2004);

Complessivamente, proprio in virtù della specialità del rito e del beneficio premiale connesso allo stesso, i margini di integrazione probatoria rimessi al giudice devono essere individuati con particolare rigore

In tale prospettiva "allo stato degli atti" pertanto può intendersi sia la mera mancanza di atti fondanti l'ipotesi accusatoria (laddove tale mancanza si riverbererebbe per la scelta stesa del rito in una mancanza di prova tout court) sia la eventuale esistenza di dati probatori in atti decisivi ma contraddittori intrinsecamente, atteso che le eventuali contraddizioni estrinseche rilevabili attengono a un profilo valutativo inerente la ricostruzione complessiva del fatto.

Il giudice è chiamato a valutare la necessità al fine del decidere delle implementazioni oggetto di istanza, esame di consulenti che hanno redatto relazioni, le quali rimandano ai supporti foto/video allegati e contenuti in supporti

Premesso che la implementazione probatoria deve avere riguardo alle condotte contestate specificatamente agli imputati, essendo i capi di imputazione l'orizzonte probatorio che condiziona l'accertamento, i quali sono chiamati a rispondere di condotte consumate, per come riportato specificatamente nel capo di imputazione, e, seppure in concorso con altri,

per tutti in Largo D'antona nonché, limitatamente ad

a) Algardi, all'intersezione di via del Burchello con via Cappolini e via Giotto

b) Casieri in largo pagano direzione Buonarroti

c) Ripani in corso Magenta

Non è oggetto di contraddittorio la riconducibilità dei fotogrammi o video agli imputati, il contesto in cui gli stessi si sono mossi, il tragitto effettuato da alcune componenti del corteo, la durata complessiva del corteo. Appare piuttosto che l'interesse difensivo che muove la richiesta di supplemento si fondi più che altro sulla individuazione di dati che consentano la perimetrazione delle condotte riconducibili agli imputati nell'ambito di eventi che hanno visto il coinvolgimento di un numero cospicuo di persone e uno svolgersi temporale prolungato

Va in primo luogo osservato che la attività rimessa ai consulenti non coinvolge propriamente alcuna competenza tecnica che consenta di qualificare la relazione come "tecnica" in senso stretto, tale essendo quella attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali che richiedono un certo grado più o meno elevato di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di quella attività (cass. pen I 6.2.1995) valutazione critica resa possibile dal patrimonio di conoscenze squisitamente tecniche, come esemplificativamente indicate dall'art 220 cpp, in capo al consulente dotato di specifica competenza professionale.

Dichiarata aperta la discussione, l'udienza del 5.5.2016, nel corso della quale il Pubblico Ministero ha depositato documentazione a supporto (classificata con le lettere da A a F), consistente in note di sintesi e estrapolazione di documenti da atti già presenti nel fascicolo, è stata dedicata alla requisitoria e alla discussione delle parti civili le quali hanno depositato conclusioni e nota spese.

Assunte dichiarazioni spontanee da parte di Ripani, il quale ha depositato memoria autografa, è seguita la discussione della difesa la quale è stata autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di una mappa ritraente lo stato dei luoghi.

All'udienza del 9.6.2016, depositate memorie dell'interesse di CASIERI, DELL'ACQUA RIPANI con allegati, nonché materiale giurisprudenziale (sentenze contrassegnate da 1 a 6. e provvedimento della Corte d'Appello greca sulla richiesta di estradizione) gli imputati Casieri, Dall'Acqua, Algardi rilasciavano dichiarazioni spontanee e le difese concludevano. Il Pubblico Ministero depositava memoria composta da cartelle contrassegnate dalle lettere da A a D.

Disposto rinvio per repliche alla udienza del 14.6.2016, all'esito il giudice deliberava.

Gli atti del procedimento constano, in particolare, della cnr del 5.5.2016 inerente gli eventi delittuosi commessi in occasione della manifestazione "Mayday parade" del 1.5.2015, integrata dalla successiva comunicazione del 7.7.2015 concernente la identificazione di plurimi soggetti, tra cui dall'Acqua, Casieri e Ripani, e in data 18.7.2015 con la ulteriore identificazione, tra gli altri, di Algardi. Le annotazioni riportano foto realizzate dal personale della Questura, nonché fornite da varie agenzie di stampa. La cnr del 3.8.2015 ricostruisce le fasi del corteo e i momenti salienti concernenti i fatti per cui è processo

In un hard Disk sono contenuti tutti i filmati da cui sono stati estrapolati fotogrammi in più contesti presenti in atti. Durante la discussione le parti si sono avvalse di memorie, sintesi e schemi

E a dire che, a monte, le attività di video registrazione effettuate dalla PG, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p., e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Cass., Sez. Unite, 28/03/2006, n. 26795; Cass., Sez. I^o, 18/12/2008, n. 4422, rv. 242793; Cass., Sez. 5^o, 17/07/2008, n. 37698, rv. 241946), sicché stante la piena utilizzabilità dei relativi risultati, l'affidabilità del mezzo di prova, consegue l'irrilevanza di ogni richiesta istruttoria volta all'audizione processuale degli operatori delle riprese (Cass. Sez. I, Sentenza n. 3759 del 2014)

La impossibilità di individuare quale sia l'apporto squisitamente tecnico reso da chi ha ricevuto l'incarico dalle parti impedisce quindi di apprezzare il contributo dichiarativo che l'ausiliario/ consulente possa dare alla lettura dei dati ricomposti in base alla attività ricognitiva, tantomeno può essere apprezzato un contributo che si risolve in una ricostruzione che appare strumentale a introdurre profili di accertamento del fatto che non sono rimettabili a consulenti o ausiliari, profili che attengono alla cognizione rimessa al giudice (si veda in particolare il passaggio in cui ad es la ct di Algardi riporta "lo scrivente è giunto alla conclusione che il soggetto ha agito alle ore 16,35 / 36 lanciando quello che era probabilmente un sasso. Non risulta dalle immagini che egli si sia reso protagonista di ulteriori condotte violente"

Infine non è dato rilevare che i professionisti di parte abbiano acquisito autonomamente altri dati, arricchendo il portato oggetto di esame

Anche a volere prescindere dalla qualificazione della attività istruttoria oggetto di richiesta di implementazione, esaminati gli elaborati, al fine di valutarne la decisività o necessità anche dal solo punto di vista documentale e non critico / valutativo si osserva come:

I) l'elaborato redatto dal Dott. Menghi nell'interesse di Algardi rimanda alla sincronizzazione degli eventi del file video di quasi 10 minuti. Il filmato riproduce le medesime fasi ritratte nel cd versato in atti dalla pubblica accusa con alcuni stacchi. Anche il dato l'ora ripresa dall'orologio pubblico in largo D'Antona (minuto 6,51 del supporto Usb di parti) è riportato nel cd in atti al minuto 32,46

II) L'elaborato redatto dal Dr. arch Basschmidt dà conto del procedimento seguito per operare la sincronizzazione dei video in atti. Nel passaggio "descrizione" il ct ha individuato la durata della sequenza e la localizzazione. Sono riportati 38 fotogrammi, con orario di ripresa impressi in calce, che ritraggono gli imputati a cui si accompagnano brevi commenti descrittivi.

Correttamente a quanto osservato sopra non è controverso che il soggetto ritratto nei fotogrammi indicati nella relazione con foto 8 e 9 in primo piano non sia Casieri, atteso che in sede di informativa del 2.7.2015 casieri è individuato come il soggetto cerchiato sul retro del soggetto in primo piano, segno delimitativo omissso in sede di ct

La chiacchetta allegata all'elaborato, prodotta come detto il 18.4.2016 contiene varie cartelle da A a D (A montaggio 9 quadranti/ B n 43 frames suddivisi per Casieri, Dall'Acqua, Ripani / C n 3 frames/ D posizione dall'Acqua). Trattasi di fotogrammi in gran parte riproducenti fasi del corteo, mentre non è rilevabile distonia alcuna tra quanto già in atti e quanto oggetto di esame da parte del ct, anzi i vari frames riportati in relazione a ciascun imputati, ordinati per provenienza, ripropongono le medesime immagini

Al fine del decidere, come sopra detto, appare rilevante individuare, nella cornice in cui si sono sviluppati gli eventi, i fatti oggetto specifico di contestazione per come contestati agli imputati e che tale accertamento è oggetto specifico del processo

Tenendo fermi i principi giurisprudenziali sviluppati sul punto, una integrazione probatoria appare possibile quando la contraddittorietà o non univocità di un atto si riverberi sulla complessiva valutazione del materiale in atti e non sia risolvibile alla luce di altri elementi probatori;

Le relazioni di cui si chiede la valutazione in funzione di integrazione probatoria non contraddicono né implementano in termini di necessità al fine del decidere quanto già in atti sicché, anche a seguito di riqualificazione della natura del supplemento richiesto esso non corrisponde ai canoni richiesti dall'art 438 co 5 cpp

riepilogativi nonché di una mappa, il cui valore strettamente probatorio è da ricondurre ai richiamati atti e documenti in atti come cristallizzati in sede di accesso a rito abbreviato.³

Non vi sono state eccezioni inerenti la pertinenza del materiale o la sua origine e genuinità .
Per altro verso nella individuazione e collocazione dei luoghi è ammissibile il ricorso al fatto notorio, tale essendo il dato fattuale di comune conoscenza quale la toponomastica milanese.

Va premesso che il procedimento origina dagli sviluppi investigativi che hanno avuto ad oggetto la individuazione e identificazione degli imputati a seguito dell'analisi dei filmati acquisiti da più fonti.

Non è contestato che gli imputati abbiano preso parte alla manifestazione, tantomeno, salvo quanto specificato in seguito in merito alla posizione di Casieri, che i fotogrammi selezionati siano stati loro riferiti in termini corretti.

Piuttosto il merito del processo si incentra sulla ricostruzione fattuale degli eventi, utile a sussumere quanto occorso nella fattispecie astratta di cui all'art 419 cp, e sul contributo causale apportato dai singoli imputati, vuoi sotto il profilo della partecipazione al fatto della contestata devastazione, vuoi sotto il profilo della consumazione degli altri reati contestati.

La questione inerente la riconducibilità della fattispecie fattuale occorsa alla fattispecie disciplinata dall'art 419 cp è stata oggetto di contestazione delle difese che, invocando una lettura costituzionalmente orientata della norma, ed effettuando una ricognizione della giurisprudenza formatasi in materia, ha contestato, ancor prima della partecipazione degli imputati agli eventi stessi, l'impostazione accusatoria, sostenendo che i fatti evincibili dagli atti siano da qualificare in danneggiamenti e imbrattamenti, oltre che resistenze.

In proposito è stata a più riprese invocata la sentenza della Cassazione n 33774 del 30.7.2015
La citata sentenza, nel richiamare i principi di carattere generali specificandone le ricadute applicative alla fattispecie data, fa il punto, oltre che sui contorni della fattispecie obiettiva, sui requisiti minimi del contributo causale utile a integrare la partecipazione nel reato chiarendo l'atteggiarsi del profilo soggettivo nel contesto della partecipazione concorsuale.

Appare pertanto necessario procedere ad una ricognizione della giurisprudenza formatasi in materia, anche al fine di delineare i contorni utili a verificare la compatibilità della contestata continuazione tra i vari fatti di devastazione, nonché con i fatti di incendio e resistenza

La norma di cui all'art 419 cp è inserita nel titolo dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico e sanziona la condotta di chi "*fuori dai casi preveduti dall'art 285 cp commette fatti di devastazione e saccheggio*" sicchè l'interesse giuridico tutelato è da individuare nell'ordine pubblico, inteso come forma civile di corretta convivenza, sotto lo specifico profilo della sicurezza della tutela del patrimonio.

³ Sebbene non siano state poste questioni sulla utilizzabilità degli atti appare opportuno rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p., e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Cass., Sez. Unite, 28/03/2006, n. 26795; Cass., Sez. 1[^], 18/12/2008, n. 4422, rv. 242793; Cass., Sez. 5[^], 17/07/2008, n. 37698, rv. 241946).

In questo senso "ordine pubblico" è, secondo l'opinione tradizionale, sinonimo di "pace pubblica", corrispondente, in concreto, al senso ed alla percezione di tranquillità e sicurezza dei cittadini nell'assetto quotidiano dell'esistenza.

Se tutti i reati producono un turbamento dell'ordine pubblico, quelli di questa parte del codice lo danneggiano in modo diretto e immediato perché ne pongono in dubbio la stessa esistenza attraverso la combinazione di azioni di diversa tipologia (così la Relazione ministeriale al progetto del codice penale, vol. II, 202).

Ciò detto la norma, nata in un contesto pre-costituzionale, deve trovare il suo adeguamento e l'attualizzazione proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, in cui l'ordinamento è concepito in funzione della tutela dei diritti riconosciuti agli uomini e cittadini, consentendo agli stessi "svolgere" la propria personalità non solo come singolo ma anche come parte integrante di formazioni sociali a ciò finalizzate, fino a quella più ampia comunità alla quale appartiene la sovranità. "Il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza" (cfr. Corte Cost. 199 \ 72) è tale perché contempla al suo interno l'esplicazione della personalità del singolo, anche nel suo bisogno di confronto e di contrapposizione dialettica. Su queste basi il concetto di "ordine pubblico" o pace sociale non può essere inteso quale mera conservazione e tutela dell'esistente bensì deve essere inteso quale situazione idonea a favorire la pacifica evoluzione dei cittadini e della società, paragonabile in ciò alla dinamicità dell'intero ordinamento previsto dalla Costituzione. Per essere conformi ai principi ed alle libertà costituzionali le norme dedicate dal codice penale ai reati contro l'ordine pubblico devono essere pertanto lette nel senso di punire solo quelle condotte che pongano in concreto pericolo la pubblica tranquillità, suscitando violente reazioni contro l'ordine pubblico (così la Corte Costituzionale, sentenza 23/4/1974 n. 108, in relazione alla compatibilità della seconda parte dell'art. 415, pubblica istigazione all'odio tra le classi sociali, con i principi costituzionali).

La giurisprudenza ha pertanto elaborato e ricostruito i profili di tipicità della norma incriminatrice giungendo ad affermare che il pregiudizio al patrimonio utile a integrare il fatto di reato debba essere vasto, complesso, indiscriminato, tale da comportare che la lesione dell'interesse pubblico tutelato possa essere individuato quando tale lesione trascenda interessi individuali per sconfinare in una indiscriminata percezione della messa in pericolo dell'ordinato vivere collettivo.

Le condotte illecite (quali danneggiamenti, furti, violazioni di domicilio, incendio) che possono contribuire a formare il substrato su cui si innesta il reato di devastazione se ne distinguono perché inidonee di per sé a ingenerare il sentimento pubblico di insicurezza, un turbamento profondo, diffuso, durevole (Trib Genova 14.12.07)

Per potere prodursi l'evento descritto dalla norma il pregiudizio al patrimonio deve essere di portata vasta e interessare tendenzialmente un complesso di cose mobili o immobili⁴. Infatti per quanto il reato costituisca un delitto di pericolo, tale pericolo deve essere concreto e deve avere la ricaduta di produrre un timore per la collettività nel suo complesso, timore che può essere percepito solo in presenza di un diffusività e ampiezza dei fenomeni su cui si radica la costruzione della fattispecie.

Si è affermato che *" Il delitto di devastazione non è integrato da qualsiasi danneggiamento, neppure quando lo stesso riguardi cose di rilevanti dimensioni o rilevanti per numero. Esiste, come per molti dei delitti contro l'ordine o contro l'incolumità pubblica, un problema di assicurazione dei principi di tassatività e di offensività, e dunque l'esigenza di orientare la ricostruzione della condotta punibile alla luce della sua idoneità ad offendere il bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'ordine pubblico. Già il termine devastazione, per la verità, evoca a livello sintattico un fenomeno di primaria grandezza, di diffusa e grave distruzione, e non può quindi esaurirsi in un semplice danno, per quanto recato a molti oggetti o particolarmente distruttivo. La funzione di orientamento dell'offensività vale a delimitare la fattispecie con*

⁴ Non manca infatti giurisprudenza minoritaria che ha riconosciuto la fattispecie anche in relazione alla lesione di un singolo bene patrimoniale

riguardo a quei fatti che, per il contesto e la portata, recano turbamento non a persone o gruppi, ma alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata, e dunque in modo indiscriminato e su scala estesa. Insomma, come si è notato in altre occasioni, «l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 cod. pen. [...] consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, si da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza» (Sez. I, Sentenza n. 16553 del 01/04/2010, rv. 246941; Sez. I, Sentenza n. 22633 del 01/04/2010, rv. 247418).

In effetti solo una interpretazione severa della norma, orientata a sussumere in essa vicende fattuali di sicuro allarme sociale, consente di confermare il collocarsi della norma stessa nel solco dei principi costituzionali di proporzionalità della pena, principio che costituisce fondamento del principio di personalità della responsabilità penale, della rimpoveribilità della condotta deviante, del principio di rieducazione di cui la pena è strumento.

Non può che richiamarsi in questa sede come canone fondamentale dell'assetto costituzionale e democratico sia il razionale rapporto tra la norma penale e il trattamento sanzionatorio, atteso che solo un rapporto di congruenza tra grandezza e importanza del bene pubblico tutelato e pena consente di giustificare la stessa pretesa punitiva statale.

In proposito (Trib Roma 11.6.2012 in atti) appare opportuno richiamare la necessità di valorizzare la *“sistematicità della condotta tipica di violenza e danno e la loro reiterazione organizzata indiscriminatamente diretta contro ciò che esiste in una determinata area in cui abbia realizzato il turbamento del vivere civile “con ciò inserendo il dato quantitativo della pluralità dei fatti pregiudizievoli in un contesto spazio / temporale*

L'esperienza empirica ha conosciuto pertanto una serie, anche molto diverse tra loro, di vicende fattuali nelle quali è stata riscontrata la integrazione della fattispecie in esame

Si richiama la sentenza della Cass. Pen Sez. I, n. 946 / che ha statuito *“la degenerazione della protesta legittima di tutti i cittadini di Pianura insorti contro l'apertura della discarica in contrada Pisani...con l'accertamento di plurime condotte illecite (agguati a conducenti autobus di linea, con sequestro del veicolo e successivo incendio; agguati alle pattuglie delle Forze dell'ordine, con il danneggiamento dei veicoli di servizio e lanci di pietre e corpi contundenti; assalti ad edifici pubblici e sedi di partito, con il danneggiamento di infissi e suppellettili e con il saccheggio di beni di valore; blocchi stradali attuati mediante il ribaltamento di cassonetti e lo spargimento di immondizia) che dimostravano come il quartiere di Pianura fosse stato oggetto di una vera e propria devastazione, intesa come danneggiamento seriale e indiscriminato di beni, posta in essere all preciso scopo di minare l'ordine pubblico”*

Ancora è stato riconosciuto il fatto ex art 419 cp nel comportamento tenuto da decine di tifosi in più luoghi continui, tutti collocati in una ristretta area del centro storico di una città di provincia qualificabile come indiscriminato sfogo di istinto vandalico di gruppo idoneo a mettere in serio e grave pericolo, oltre ai beni in concreto aggrediti, anche l'incolumità dei cittadini, ed avevano danneggiato, oltre all'immobile preso principalmente di mira, Caserma di Polizia, diversi veicoli, autovetture e motocicli, cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed avevano divelti pali di segnaletica urbana, compresi i rispettivi supporti in cemento, per servirsene come leve o armi., con una azione che è stata definita *“vera e propria guerriglia urbana, perché in altro modo non può essere definita la realizzazione di barricate con cassonetti per bloccare l'arrivo d un contingente di soccorso”*(Cass. Pen. Sez. V, n.18032 \ 12).

Non meno rilevanti le pronunce che hanno riguardato i fatti del G8 di Genova, fatti cui si riferiscono buona parte delle pronunce depositate in atti e il cui contenuto è richiamato in questa sede in più punti

Infine per aversi "devastazione e saccheggio" è sufficiente che la vita di una città, a volte anche solo di alcuni quartieri sia messa in dubbio nel suo scorrere quotidiano e comune, che i cittadini percepiscano una sistematica azione di distruzione interessante esercizi pubblici, uffici, arredi urbani, veicoli

La autorevole giurisprudenza formatasi in materia, di merito e non, seppure non copiosa, dà conto di come gli eventi che hanno condotto all'accertamento del fatto contestato ex art 419 cp non siano frequenti, in linea con la residualità della applicazione a casi particolarmente significativi che hanno destato clamore.

§§§

Nella cornice della giurisprudenza formatasi sul punto, che ha esaustivamente delineato i contorni della fattispecie penale dal punto di vista oggettivo, la citata sentenza della Suprema Corte, cass sez VI 37367/ 14, ripresa da Cass sez I 45646 / 15, nel solco dei principi generali in materia di concorso di persone⁵, nesso di causalità, dolo, ha chiarito come tali principi si atteggiino in specifico riferimento alla norma di cui all'art 419 cp.

Ai principi enucleati il Giudice ritiene di doversi attenere e di dovere fare corretto uso nel caso di specie.

In particolare è stato affermato che, proprio perché l'evento tipico della fattispecie si determina usualmente per il cumulo di singoli comportamenti, e non nel danneggiamento o distruzione di un singolo bene, i comportamenti assumono rilevanza tipica grazie alla relazione tra loro intercorrente, sia sotto il profilo causale che soggettivo.

La Suprema Corte, nel premettere come il contributo al fatto ex art 419 possa essere sia morale che materiale, ha precisato come il contributo causale sul piano materiale "non possa avere esclusivo riguardo al comportamento di coloro che partecipino direttamente e personalmente all'intera attività distruttiva", con ciò escludendo che per aversi concorso nella devastazione il singolo partecipe debba prendere parte a tutto lo svolgimento della azione che ne integra gli estremi.

Al tempo stesso il frammento di condotta individuale per essere rilevante deve avere una "relazione con il fenomeno complessivo" tale da potere configurarsi come concausa dell'evento devastazione.

In tal senso, si aggiunge, il delitto sul piano materiale non è da limitato alle condotte di coloro che partecipino direttamente e personalmente all'attività distruttiva, ma può includere anche la partecipazione continuativa e fattiva ai disordini.

Indubbio che una maggiore evanescenza della partecipazione a singolari atti devastanti ha ricadute sul piano della prova, della individuazione degli elementi fattuali che, pur non integrando specifiche ipotesi di reato in danno di beni, sono comunque idonei a dare conto della partecipazione concorsuale al delitto.

La corte arriva quindi a squalificare la mera partecipazione ai disordini (dovendosi in tendere con ciò la mera presenza sui luoghi utile a connotare la connivenza) o la responsabilità per "microevento inidoneo" per valorizzare un approccio che proceda, prima, alla individuazione del contributo morale o materiale all'azione distruttiva, in secondo luogo alla individuazione della valenza di tale contributo in termini concausa dell'evento devastazione.

⁵ In tal senso già la Cassazione a SU con decisione del 26.3.1960, ribadita successivamente, ha posto l'accento sulla correlazione tra l'elemento descrittivo della condotta e il necessario inserimento del singolo in una pluralità di soggetti agenti

Quanto al dolo di partecipazione esso deve consistere non solo nella volizione della condotta, ma anche nella percezione che tale condotta si inserisca nel contesto che la rende concausa dell'evento devastante, tenendo presente, sotto il profilo probatorio, che nella determinazione dell'elemento soggettivo occorra tenere presenti gli avvenimenti antecedenti, concomitanti e successivi di cui l'agente possa avere avuto rappresentazione.

Ancora più precisamente la consapevolezza di "prendere parte" comporta la rappresentazione dell'inserirsi dell'agire individuale non in una sommatoria di condotte, propria e altrui, ma nella presa d'atto della finalità unitaria mossa dalla consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e dalla volontà di agire comune (cass 45646/15)

Sotto il profilo probatorio ne discende la limitata incidenza dei fatti successivi nell'accertamento del dolo punibile, mentre, fuori dai casi di preordinazione o diretta partecipazione all'intero dispiegarsi dell'azione devastatrice, per i fatti concomitanti e antecedenti occorre che l'agente ne abbia cognizione,.

Si riporta per opportunità un passo della sentenza richiamata ritenuto rilevante:

**Nella pratica, per altro, l'evento tipico della fattispecie si determina usualmente per il cumulo di singoli comportamenti, che sono tenuti materialmente da persone diverse. Detti comportamenti assumono la rilevanza tipica della devastazione solo grazie alla relazione tra loro intercorrente. Si pongono allora le questioni interpretative più delicate, che non a caso appaiono risolutive anche nella presente fattispecie. La prima attiene al concreto atteggiarsi, nella materia in esame, del criterio di identificazione della condotta concorsuale, cioè il contributo causale del singolo alla produzione dell'evento (art. 110 cod. pen.). La seconda questione concerne il dolo punibile, non tanto sul piano della struttura, quanto in termini di oggetto e di governo delle relative dinamiche probatorie. Il problema, quando si parla di comportamenti da qualificare alla luce di avvenimenti antecedenti, concomitanti e finanche successivi, che ovviamente rilevano nella determinazione dell'elemento soggettivo, appare di evidenza immediata. La Difesa del ricorrente ha proposto e propone, tra gli altri, un tema che potrebbe definirsi di «congruenza» tra la portata del comportamento individuale e l'evento di lesione dell'ordine pubblico che deriva da un fatto complessivo grave al punto da potersi qualificare come devastazione. La questione non può che essere affrontata secondo i principi generali concernenti la funzione tipizzante dell'art. 110 cod. pen, che notoriamente assolve il compito di distribuire le responsabilità per un fatto collettivo nel cui - ambito nessuno dei concorrenti, o parte soltanto tra essi, abbia compiuto per intero l'azione tipica. Il problema non si pone nei casi di concorso nella deliberazione od organizzazione di moti di piazza destinati a risolversi in devastazioni e saccheggi: qui il contributo del singolo è fattore direttamente mirato dell'evento nella sua dimensione materiale tipica (cioè devastante). Va solo notato, in questa sede, come si tratti di una forma di manifestazione del reato che, se del caso, deve essere posta ad oggetto di specifica contestazione, ed ovviamente deve essere affermata dal giudice, sulla base delle prove disponibili, nella sua specifica connotazione. Nel caso di specie, come accennato, è stata positivamente esclusa (la prova de) la partecipazione di Seppia alla preparazione dei disordini e dello stesso assalto al furgone. È noto per altro che il concorso di persone nel reato si regge sul principio di equivalenza causale dei contributi umani, ed anzi dei fattori causali in genere (rispettivamente, artt. 110 e 41 cod. pen.). Sarebbe dunque erronea la tesi che limitasse l'integrazione del delitto, sul piano materiale, con esclusivo riguardo al comportamento di coloro che partecipino direttamente e personalmente all'intera attività distruttiva che fonda, nel caso concreto, la devastazione. L'esame dei precedenti documenta il rilievo che correttamente può assumere il riscontro di una partecipazione continuativa e fattiva ai disordini, la quale ovviamente comporta, in rapporto di proporzione inversa, la diminuzione dei possibili dubbi sulla rilevanza causale dell'apporto e sull'integrazione del dolo punibile. Non si tratta però di una connotazione del fatto tipico concorsuale, quanto piuttosto, ed appunto, di una conclusione dei fatti in termini di prova logica del concorso doloso nella devastazione. Va anche notato, nel contempo, che la necessaria congruenza «di scala» resta assicurata misurando l'efficienza causale del contributo individuale sull'evento tipico della fattispecie (e non, ad esempio, rispetto al danneggiamento di un singolo oggetto). In questa prospettiva difetterebbe di tipicità la condotta che, pure in qualche modo confluente nei disordini che conducono alla devastazione (nel significato tecnico di distruzione vasta e indiscriminata), risultasse priva di significativa influenza sulla natura devastante delle conseguenze del comportamento*

collettivo. La questione, in ogni caso, non può essere risolta in termini di mera «partecipazione ai disordini» o sulla base della responsabilità per un microevento inidoneo, se isolatamente osservato, a condizionare la qualificazione del fatto nel suo pieno significato lesivo.»

La giurisprudenza di merito ha enucleato elementi fattuali utili ad evitare ^{che} si incorra in un procedimento valutativo che di fatto si riveli trasmodare in una responsabilità oggettiva richiamando, quali dati sintomatici, la presenza ripetuta sui luoghi teatro dei fatti, i contatti esistenti tra i partecipanti e gli organizzatori, la piena adesione alle proteste (Trib Roma 11.6.2012)

E' stato sottolineato come la preordinazione di atti dimostrativi assuma valenza probatoria idonea a radicare la partecipazione alla devastazione solo laddove condivisa ex ante, potendosi invece dare, in ogni caso, accordi simultanei.

Si riporta il passo di interesse: *In assenza di dati certi relativi all'aspetto della preordinazione, ed a fronte di una condotta concorsuale che può realizzarsi anche attraverso un accordo simultaneo, non necessariamente frutto di pregresse fasi organizzative; la consapevolezza del proprio contributo deve derivarsi in concreto e secondo le regole della prognosi postuma dalla reale capacità dell' agente collocato nello specifico contesto spazio \ temporale - di percepire la capacità di amplificazione del suo gesto rispetto ad una azione collettiva combinata di devastazione e saccheggio, essendo questi i parametri testuali primari di riferimento della norma. In sintesi la semplice partecipazione ad una manifestazione per la quale gli organizzatori abbiano programmato atti dimostrativi di rilievo penale, può essere di per se' sola, per l'individuazione dell'elemento soggettivo, circostanza "neutra" ai fini della responsabilità penale (Cass. 11878 \ 03), essendo sempre necessario valutare la posizione di ciascun imputato, al fine di verificare se la condotta concretamente posta in essere possa essere ritenuta espressione univoca di un- contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento di devastazione (cfr. Corte di Appello di Milano, 12 \ 11 \ 07)....."*

La pronuncia della Cass sez I n 45646 del 2015 richiama il concetto di " consistenza dell'indice rilevatore" idoneo a essere elevato a dato significativo della azione del singolo, utile ad ancorare la partecipazione materiale al fatto di reato sia sotto il profilo causale che soggettivo, nel caso in cui manchi la prova di una previa deliberazione dei fatti di devastazione.

In tal senso, da un lato, la partecipazione a singole azioni lesive, per le particolari modalità e caratteristiche dell'azione, può essere considerata " espressiva" della consapevolezza di esser parte di un più ampio e diffuso progetto comune.

Dall'altro anche " prendere parte anche con modalità di mera agevolazione ai disordini diffusi" può rappresentare un adeguato indicatore del concorso nella devastazione" qualora abbia la " capacità evocativa della consapevolezza di contribuire ad un evento più ampio e più diffuso, commesso anche da altri soggetti in tempi e modalità diverse"

In termini stringenti la Sentenza della Corte di Appello di Milano del 12.11.2007 ⁶ ha affermato:

"li fatto di reato concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema di concorso di persone, appare dunque un fatto complesso, in relazione al quale non ha senso richiedere la diretta partecipazione di ogni imputato ad ognuno dei singoli episodi di danneggiamento, l'insieme dei quali solamente vale ad integrare la fattispecie di devastazione così come contestata. Ben può aversi, infatti, concorso nel reato quando un soggetto apporta il proprio singolo apporto causale al fatto complessivamente considerato, con la consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto stesso, secondo una divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessità dell'azione criminosa posta in essere; un'azione che esige anche la sola presenza di persone che si rifiutano di ottemperare all'ordine di sgombero e di fatto, sorvegliando ed ostacolando l'intervento delle Forze dell'Ordine, agli altri di impegnarsi più direttamente in specifici atti di nto e violenza. Se un manifestante, quindi, resta a presidiare una barricata che impedisce delle Forze dell'Ordine o blocca l'accesso dei Vigili del Fuoco, sapendo che questo è funzionale alla realizzazione di atti di devastazione nella " zona franca "così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione se tale singolo manifestante non realizza personalmente alcun danneggiamento. D'Altro canto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattispecie le non deve necessariamente essere incentrata sul previo concerto tra i concorrenti, bensì sul fatto che ciascuno di essi agisce per una finalità con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di comune. E' lo svolgimento dei fatti che, per così dire, parla da solo, a testimoniare di una lucida strategia di devastazione: mentre alcuni dimostranti fontravano e presidiavano la "barricata" che impediva l'intervento delle forze di

⁶ Concernete gli eventi verificatisi il 11.3.2006 a Milano in occasione della manifestazione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

Polizia , altri potevano abbandonarsi indisturbati alla devastazione nella parte retrostante, incendiando, infrangendo vetrine, distruggendo... In ogni caso, ciascuno degli imputati, avvedendosi di quanto altri stavano realizzando ha fornito il proprio consapevole e fattivo contributo all'esecuzione una azione più ampia, quale si delineava davanti a loro univocamente, che, prescindendo dal semplice danneggiamento di singoli beni, ha finito per violare l'ordine pubblico, vero oggetto dell'offesa, oltre al contrasto delle Forze dell'ordine nell'adempimento delle proprie funzioni.

La dilatazione del profilo offensivo che deve accompagnare il fatto di reato ex art 419 cp impedisce di potere aderire alla tesi accusatoria in merito alla esistenza di più fatti di devastazione posti in continuazione tra loro, più fatti individuati solo in relazione alla pluralità dei luoghi interessati dagli eventi.

Seppure sia possibile in astratto congegnare la concomitanza di plurimi eventi di devastazione, tale ploriferazione di contestazioni deve trovare il proprio ancoraggio nella individuazione di autori di reato non aventi collegamenti tra loro e operanti in termini autonomi, i quali solo occasionalmente si trovino a perpetrare azioni illecite in un medesimo contesto: trattasi di prospettiva antitetica a quella sposata dalla Pubblica Accusa che ha invece contestato una partecipazione concorsuale abbracciante tutti indistintamente i partecipi ai fatti delittuosi, identificati o non, accomunati dal fare parte di un unico gruppo organizzato e solo esecutivamente suddivisi.

Come sopra esposto la vastità e pervasività del fenomeno che è idoneo a provocare turbamento nell'ordine pubblico fa sì che in tale fatto di reato siano assorbiti i singoli danni in pregiudizio del patrimonio pubblico e privato (danneggiamenti, imbrattamenti, ecc) la cui complessiva lesione costituisce l'ancoraggio fattuale su cui si fonda la devastazione.

In tal senso va rammentato che il fatto di incendio di cui all'art 423 cp si differenzia dalla ipotesi di danneggiamento seguito da incendio ex art 424 cp per il particolare atteggiarsi del dolo dell'autore che in questa ultima ipotesi si connota come dolo specifico, comprendente, oltre che la volontà di appiccare fuoco, lo scopo di danneggiare la cosa altrui. L'incendio è evento sul quale si innesta la aggravante prevista dal secondo comma.

La differenza, anche sotto il profilo oggettivo, è data dal fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l'incendio è individuato in un fuoco distruggitore, dalle proporzioni notevoli che tende a diffondersi e non è facilmente estinguibile avendo forza prorompente e diffusività esterna alla cosa oggetto del fuoco.

Salvo quanto meglio esposto in seguito può quindi concludersi che gli eventi in pregiudizio di beni danneggiati e distrutti mediante appiccamento di fuoco sono da ricondurre nel novero di fatti rilevanti ex art 424 cp.

Il connotato di tutela dell'ordine pubblico, nella specifica accezione sopra descritta, che caratterizza il reato, esclude invece che nel fatto di reato ex art 419 cp possano ritenersi assorbiti fatti di resistenza ex artt 337, 339 cp

Quanto al delitto ex art 337 cp va rammentato che l'interesse tutelato dall'art 337 cp, è il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e il corretto espletamento dei funzionari nell'esercizio delle doveri demandati, nonché la tutela alla persona soggetto passivo destinatario delle condotte violente

Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona fisica del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio (cass Sez. 6, Sentenza n. 6069 del 13/01/2015)

Da ultimo La suprema Corte (Sez. 6, Sentenza n. 1940 del 03/12/2015)⁷ ha affermato che integra il reato *“la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle Forze dell’Ordine mentre questi agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo.”* In tale conteso è stato richiamato che il concorso può avvenire - oltre che in forma materiale - anche in forma morale mediante comportamenti idonei a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti. Così, specificamente in relazione a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni collettive, cfr. Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690, con riferimento a soggetto che, pur non avendo partecipato alla successiva 'sassaiola' contro la forza pubblica, si era avvicinato più volte agli agenti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente; altro precedente, relativo a persona che, assistendo ad una condotta di resistenza a pubblico ufficiale in borghese, aveva maliziosamente posto in dubbio ad altra voce la qualifica di quest'ultimo, v. Sez. 6, n.7445 del 02/04/1992, Gori, Rv. 190890)

Il profilo della valenza di atti di oppositività non consistenti in azioni non impicanti una energia fisica ma l'utilizzo di espressioni verbali è stato affrontato da altra recente pronuncia (Cass sez 6, Sentenza n. 23684 del 14/05/2015 Ud. (dep. 03/06/2015) Rv. 263813) con la quale è stato affermato che *“Quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela.*

A fronte del consolidato indirizzo che esclude che nella fattispecie ricadano la semplice disobbedienza o resistenza passiva, emerge, in estrema sintesi, che sono potenzialmente idonei ad assicurare a rilevanza penale i comportamenti positivi utili a ostacolare lo svolgersi della attività di sicurezza pubblica.

Come rimarcato dall'intevento legislativo di cui al DL 8/ 07, negli ultimi anni si è registrato un aumento della attenzione rispetto a quei fenomeni di resistenza realizzati in forma concorsuale, caratterizzati da una particolare carica offensiva, individuata nel ricorso alla forza di persone riunite in numero superiore a 10, nell'essere i partecipi armati, nel travisamento, nell'uso (terzo comma art 339 cp) di lancio di oggetti contundenti atti ad offendere in modo da creare pericolo alle persone.

§§§§

⁷ Merita di essere riportato un passaggio della citata sentenza la quale ricalca , in via di fatto, e come meglio esposto di seguito, quanto oggetto di accertamento *“E' evidente, infatti, che la condotta di un gruppo compatto di soggetti che, posti a ridosso di “poche decine di centimetri dalla prima” fila ed ordinati in formazione simile ad una “organizzazione paramilitare”, si muovevano “abbracciati l'uno con l'altro, indossavano felpe di colore scuro, erano muniti di caschi e guanti e imbracciavano dei bastoni”, e che, al momento - dell'impatto con le Forze dell'Ordine lanciavano sassi e torce fumogene, ha anche fisicamente sospinto i compagni in prima linea nell'azione di sfondamento del cordone predisposto dalle Forze di Polizia, oltre a fornire agli stessi la sicurezza di poter contare su di un pieno appoggio, e non a mani nude, nel compimento dell'operazione.*

Venendo alla ricostruzione dei fatti di cui è processo va premesso che la tradizionale manifestazione del 1 maggio nel 2015 ha assunto una connotazione "no Expo" sicchè giorni prima la Questura era stata allertata circa il pericolo che frange radicali di manifestanti approfittassero dell'evento per dare corso a azioni violente dimostrative.

Facendo seguito a tale allerta nei giorni antecedenti all'evento sono state effettuate in via preventiva perquisizioni e controlli, in Via Apuli 2 via Odazio n 6, via De Predis 9 in Milano, che hanno portato al sequestro di materiale vario tra cui bastoni di bamboo e legno, caschi, tuniche, strumenti atti alla offesa (v cnr del 29.4.2015, del 30.4.2015 e del 5.5.2016 che danno altresì conto di condotte finalizzate a eludere i controlli e occultare materiale). Per altro verso il Questore di Milano ha prescritto agli organizzatori un percorso diverso da quello originariamente programmato che non interessasse il centro storico.

Gli atti danno conto come verso le 13,30 i manifestanti siano andati a convergere in Piazza XXIV maggio mentre il corteo ha avuto inizio alle 15.15 partendo e allungandosi in corso Ticinese.

Nella fase ancora antecedente alla consumazione di singoli fatti lesivi il video in atti (v CD Trailer definitivo del 30.9.2015) dà conto di come plurimi partecipanti, oltre che attrezzarsi contro il possibile lancio di lacrimogeni, anche distribuendo o ricevendo un foglio illustrativo utile a fronteggiare l'evenienza, coprono con nastro isolante i segni distintivi presenti sui caschi, portano con sé tuniche di benzina, sono provvisti di zaini neri le cui forme sporgenti consentono di potere ravvisare il contenuto in mazze (min 2,04/ 2,12), caschi e bottigliette. Alcuni soggetti (min 2,15), tra i quali quelli successivamente identificati come parte della compagine anarchica proveniente dalla Grecia, sono già provvisti di mazze non occultate.

In tale fase, che nella cnr del 3.8.2015 è descritta come fase di concentrazione, sono quindi ravvisabili elementi che depongono non solo per la predisposizione di una possibile azione in difesa, ma anche dell'approntamento di strumenti funzionali alla offesa.

Altresì nell'assembramento generale sono individuabili soggetti che utilizzano occhiali da sole coprenti, indumenti o strumenti utili a celare totalmente / parzialmente il volto (min 2,51 e ss), il tutto in un momento in cui ancora non erano iniziati gli scontri e non si percepiva necessità alcuna di approntare rimedi, travisamenti pertanto già in questa fase privi di giustificazione.

Dal video si evince che già in via de Amicis, poco dopo l'incrocio con Corso Ticinese da cui proveniva il corteo, sono utilizzati fumogeni di colore arancione (min 3,25), mentre contestualmente si assiste a un raggrupparsi di soggetti travisati: trattasi del primo momento in cui si segnala un travisamento di gruppo che coincide con i primi danneggiamenti a beni esposti.

Da tale segmento, giunto in Piazza Resistenza Partigiana (min 3,46), alcuni soggetti si sono distinti per collocarsi all'altezza di una pensilina del tram e da quella posizione hanno iniziato a lanciare all'indirizzo delle forze dell'ordine, schierate a sbarramento di via Cesare Correnti, artifici (3, 57), azione a cui è seguita la risposta delle forze dell'ordine consistente nel getto di idranti (4,06)

Dalle immagini montate in successione si rileva che alle ore 16.10 (vedasi orologio pubblico ritratto min 4,13 / 4,20), nel folto corteo che ha continuato a percorrere via de Amicis, è individuabile un gruppo di persone compatte incappucciate, con il viso travisato o indossanti caschi, convergere tra loro.

In una sequenza successiva sono ritratti soggetti che si travisano: le riprese danno conto del fatto che nel frangente temporale in cui sono stati attivati i fumogeni un folto gruppo di persone ha approfittato delle circostanze per compattarsi

Il corteo vede la presenza di un camion bianco con copertura blu sin da Corso di Porta Ticinese. (min 3,08); tuttavia è in via de Amicis incrocio via Olona che tale mezzo appare essere funzionale all'intento di coloro che, grazie anche ai fumogeni, si sono travisati e hanno creato il cd " blocco

nero", avendo il furgone, di fatto, costituito un sipario dietro al quale è stato possibile avere riparo da controlli.

E da dire che al "Blocco Nero" si può fare riferimento ai fini di questo procedimento solo nella misura in cui le prove raccolte consentono di individuare un gruppo piuttosto nutrito di manifestanti caratterizzati dal travisamento, dal colore nero prevalente nell'abbigliamento,, dalla condotta altamente distruttiva di strutture dell'arredamento urbano, di esercizi commerciali, uffici ed autoveicoli. Il riferimento al Blocco Nero o ai Black Block (BB) avviene pertanto in questi atti per semplicità di riferimento da parte delle fonti di prova acquisite e non perché sia stato svolto uno specifico accertamento circa l'esistenza di una organizzazione così denominata e sui suoi appartenenti. Il riferimento a quello che è stato definito "blocco nero" rimanda pertanto a una aggregazione verosimilmente mutevole nella sua componente soggettiva, il cui collante di matrice ideologica è rinvenibile in contesti relativamente recenti quali i fatti del G8 di Genova⁸

Visivamente tale cd "blocco nero" si è materializzato dietro il furgone assumendo un vero e proprio "assetto di guerra" consistente in uno schieramento compatto di almeno 300 persone circa, preceduto da tre file continue di soggetti impugnanti bastoni, in termini tali da costruire una sorta di barriera.

Tale schieramento ha marciato compatto dalla fine di via de Amicis a tutta via Carducci. Le immagini del trailer (al min 5 e ss) ritraggono numerosissime persone travisate, anche con maschere a gas, fino al momento (min 5,28 e ss) in cui sono visibili appartenenti al "blocco nero", individuabili per essere vestiti in nero, dotati di caschi e di bastoni, come nell'apprestamento posto in essere all'incrocio via de Amicis / via Olona, schierarsi in fila compatta dando le spalle a corso Magenta. Alle spalle dello schieramento sono visibili i furgoni della Polizia appostati al fine di impedire l'accesso in quella via. Analogo schieramento viene a compattarsi parallelamente al fine di creare un corridoio utile al passaggio protetto di un nutrito numero di appartenenti al "blocco nero".

Sono visibili (min 5,40) soggetti che sollecitano con gesti l'afflusso di soggetti che procedono correndo. In particolare (min 5,40 / 5,44), in fondo è visibile uomo con occhiali e cappuccio che gesticola in maniera evidente invitando ad avanzare. Si nota lancio di fumogeni e iniziano disordini durante i quali allo schieramento del blocco sono sostituiti degli ostacoli mobili. In particolare, su due fronti opposti, da un lato sono state rimosse dalla loro originaria posizione delle transenne. dall'altro simile sbarramento è stato creato utilizzando arredi urbani quali cestini per i rifiuti e vasi di piante, il tutto utilizzato per fare fronte all'eventuale avanzata delle forze dell'ordine.

Quanto ritratto al min 6,15 e immediatamente a seguire attiene immagini prese da altro angolo visuale, dall'alto e dall'interno di immobile, situato su corso Magenta davanti via Buttinone (vedasi

⁸ Si richiama quanto in proposito affermato dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 2154/ 09 del 9.10.09 in relazione ai fatti occorsi durante il G8 "Appare importante rilevare che le manifestazioni svolte nei giorni 20 e 21 luglio dai componenti del Blocco Nero non erano state oggetto di preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale pertanto poteva impedirle (art. 18 co. 4 T.U.L.P.S.) mediante la forza pubblica, soprattutto considerando che durante queste manifestazioni si verificarono fatti che integravano pienamente i requisiti per lo scioglimento previsti dagli artt. 20 e 21 del testo unico (manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, manifestazioni che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, la commissione di delitti). Si può ancora rilevare come, a differenza degli altri manifestanti che nei giorni di Genova protestano contro il Vertice del G8, i componenti del Blocco Nero esprimono una forma di protesta esclusivamente "materiale", esplicitata cioè non attraverso messaggi verbali, pubbliche prese di posizione sui grandi problemi del mondo contemporaneo, ma attraverso comportamenti fattuali materializzati esclusivamente in attività distruttive. I Black Block non cercano sistematicamente il contatto con le Forze di Polizia, che incontrano solo in poche occasioni [6] o la contrapposizione con altre forme di protesta, che incontrano direttamente solo in Piazza Manin: il loro si può leggere come il messaggio di una protesta "globale", totalizzante, distruttrice di tutte le cose che incontrano. Così facendo lasciano lungo il proprio percorso un paesaggio fatto di macerie: banche e negozi distrutti e svuotati, auto e barricate incendiate e un profondo senso di insicurezza, in altre parole la turbativa dell'ordine pubblico, che proietterà i propri effetti anche sugli scontri del pomeriggio del 20 luglio, rendendoli in qualche modo più gravi. Per questo sarebbe un errore minimizzare la portata delle condotte di queste persone in base al dato fattuale che queste mostrano di colpire, anzi di accanirsi, solo contro le cose, manifestazioni esteriori del diritto di proprietà. Ciò che è accaduto a Genova in quei giorni va letto non solo in sequenza cronologica ma anche secondo una sequenza "logica" nella quale ciò che viene fatto precede quanto avviene successivamente non solo temporalmente, ma anche nella coscienza e nella consapevolezza dei protagonisti al di là della prova, che qui manca, che le condotte dei diversi gruppi potessero essere in qualche modo raccordate o coordinate tra loro.

insegna di EF Arte). E' ritratta l'azione dello spostamento di ostacoli mobili e il lancio di oggetti all'indirizzo delle forze dell'ordine

Il trailer prosegue ritraendo l'effetto dell'imperversare degli atti di vandalismo e danneggiamento, nonché auto date alle fiamme.

Al min 7,57 (corrispondente alle ore 16,45 come rilevabile dall'orologio pubblico stradale) è ripresa la scena dell'azione violenta protratta ai danni della filiale di Unicredit, mediante l'utilizzo di mazze e bastoni.

In sequenza sono ritratte altre azioni violente che hanno interessato autovetture, esercizi, lanci di oggetti incendiari verso le forze dell'ordine e si può registrare come le strade cittadine siano state in balia dei violenti i quali hanno imperversato danneggiando massivamente i beni esposti sulla pubblica via.

Al min 11,30 e ss è ripresa la scena in via D'Arezzo in cui gli appartenenti al blocco nero procedono alla svestizione lasciando al suolo gli indumenti indossati per celarsi e gli strumenti offensivi utilizzati.

Secondo quanto riscontrato ex post danneggiamenti a esercizi pubblici e autovetture sono stati consumati già nella fase iniziale della manifestazione, in via de Amicis.

In particolare nel tratto antecedente Piazza Resistenza Partigiana sono stati riscontrati danni all'esercizio Ambros saro spa; altri fatti lesivi sono stati consumati nel prosieguo di via De Amicis, e, in prosecuzione, in via Carducci e nelle restanti vie in cui la manifestazione ha avuto sviluppo.

In particolare in Galleria Borrelli a metà del tratto di via Carducci che conduce in Largo D'Ancona, sono state lanciate tre bombe carta.

Dalle denunce in atti, per come anche richiamate nei capi di imputazione, si evince che i danneggiamenti hanno costellato tutto il percorso di via De Amicis, e si sono susseguiti in via Carducci fino Largo D'Ancona, accompagnando senza soluzione di continuità il percorso effettuato dai violenti nelle ulteriori articolazioni di via Caradosso, via Leopardi, via Boccaccio, via G D'Arezzo.

In merito all'origine del corteo, al suo svolgersi, alle articolazioni in alcuni frangenti createsi, corrisponde complessivamente, e per quel che rileva in questa sede, alla descrizione contenuta in atti (v. cnr del 3.8.2015 che richiama in buona parte il contenuto della cnr del 5.5.2015) di cui si riporta uno stralcio, omettendo passaggi valutativi

“ II FASE PARTENZA : Alle successive ore 15.15 il corteo, già allungatosi da tempo su corso di Porta Ticinese, è ufficialmente partito assumendo la seguente composizione: in testa lo striscione "EXPO 2015: DEBITO PRECARIETA' CEMENTO", a seguire la Banda degli Ottoni di Milano con gli altri musicanti, il gruppo "Attitudine No Expo", "Milano in Movimento" con i centri sociali "Zam" e "Lambretta", il centro sociale "Cantiere", camion telonato bianco con al seguito gli anarchici milanesi, esponenti di "autonomia diffusa", esponenti milanesi e di altre città di "Abitare nella Crisi", un cospicuo gruppo di anarchici stranieri, e la realtà autonoma torinese del centro sociale "Askatasuna", a seguire i movimenti sindacali CUB, USB, SI COBAS, CUB IMMIGRAZIONE, ADL COBAS, FAI, USI, Partito Comunista dei Lavoratori, Rifondazione Comunista. La testa del corteo, dopo aver percorso la prima parte di via De Amicis ha proseguito senza indugi sulla stessa via superando piazza Resistenza Partigiana, attenendosi, quindi, alle prescrizioni sul percorso imposte dal Questore.

I componenti dello spezzone anarchico al seguito del camion bianco, invece, dopo essersi travisati lungo il tratto di via De Amicis, si sono fermati in piazza Resistenza Partigiana. Nella circostanza un manifestante, uscito dal gruppo, si è posizionato nei pressi della pensilina del tram ed ha lanciato con una sorta di lanziarazzi numerosi artifici nei confronti del nucleo di polizia attestato a chiusura di via Cesare Correnti; nel contempo altri manifestanti travisati hanno lanciato bottiglie, pietre e grossi petardi. Il contingente della "Forza Pubblica" che sbarrava l'accesso al centro cittadino con mezzi muniti di alari, ha fatto uso degli idranti disperdendo la folla di antagonisti i quali, dopo pochi minuti, disorientata dall'intervento repentino del mezzo di coazione, desisteva dall'intento dell'attacco, proseguendo il percorso lungo la seconda parte di via De Amicis, dove gli stessi militanti travisati hanno iniziato la loro azione di devastazione con una serie di danneggiamenti di

vetrine di istituti di credito ed esercizi commerciali. In questa fase il corteo inizia ad assumere una connotazione ben precisa per quanto riguarda le successive fasi violente di

....
Il cd "blocco nero" successivamente giunge all'angolo con la via Olona dove si è fermato per qualche minuto creando un spaccatura con lo spezzone di testa ch , nel frattempo, ha proseguito lungo il tragitto prestabilito. Nella circostanza venivano accesi moltissimi fumogeni creando una spessa cortina di fumo, che consentir  a tutti i sodali di cambiarsi l'abbigliamento ed attrezzarsi per lo scontro.

III" FASE - ATTACCO Il gruppo, composto da circa un migliaio di aderenti tutti vestiti in nero, interamente travisati con caschi, passamontagna e maschere antigas; molti di essi anche armati con bastoni in bamb , riprendeva, quindi, a muoversi dopo aver lasciato qualche centinaio di metri di spazio rispetto a chi li precedeva. In particolare il gruppo si inquadrava "militarmente", dietro al camion di riferimento degli anarchici, con un fronte costituito da una fila di soggetti travisati tutti con i caschi e con in mano bastoni di bamb , seguiti da tutto il blocco di soggetti completamente travisati.

Nel tragitto iniziavano, quindi, a fare qualche danneggiamento ad *une vetrine di esercizi commerciali ed a lanciare alcune bombe carta sotto la galleria., "Giuseppe Borella", proseguendo con l'azione di devastazione; danneggiando ed imbrattando altre vetrine di esercizi commerciali ed istituti di credito lungo tutta la via Carducci fino a giungere in L.go D'Ancona, dove ha avuto luogo un violentissimo attacco contro gli schieramenti dei "Reparti Inquadrati". Anche in largo D'Ancona i manifestanti si disponevano "militarmente" per l'attacco nei confronti del contingente posto a chiusura di c.so Magenta in direzione centro.

L'azione, che per le modalit  richiama quanto gi  avvenuto in p.zza Resistenza Partigiana, aveva inizio con un fitto lancio di razzi all'indirizzo della "Forza Pubblica", quindi i pi  violenti costituivano una barricata all'imbocco della via utilizzando piante, vasi, segnaletica stradale, cestini dell'immondizia e altro materiale raccattato nelle vicinanze, appiccandovi fuoco, mentre nel frattempo continuava il fitto lancio di numerose bottiglie, pietre, petardi ed altri rudimentali artifici, tra cui due bottiglie incendiarie che si infrangevano dinanzi ai mezzi schierati, provocando alte fiammate.

Nel contempo i reparti rispondevano con un fitto lancio di lacrimogeni sia a lunga gittata sia a mano. Durante le suddette fasi, Largo D'Ancona e le vie limitrofe, venivano invase da una fitta coltre di fumo e gas lacrimogeno che impiegava svariati minuti a disperdersi. In tale contesto i c.d. "neri", approfittando del fatto che la visibilit  era nulla, iniziavano a devastare l'Istituto di Credito "Cariparma" sito all'angolo con via Vincenzo Monti, dando alle fiamme anche la sede dell'Unicredit di via Carducci, nonch  due autovetture parcheggiate sull'altro lato della strada, continuando a devastare tutto ci  che si trovava nei pressi.

Nella vicina via Caradosso, circa 200 giovani riconducibili all'area antagonista dei cnetri sociali ZAM e LAMBRETTA, fino a quel momento rimasti estranei agli episodi di devastazione e violenza nei confronti delle "Forze dell'Ordine", cercavano un'azione di sfondamento verso il contingente della "Forza Pubblica", provenendo da piazza Virgilio, giovani, sempre travisati, hanno effettuato un attacco che, seppur non connotato dalla medesima violenza dei gruppi anarchici,   consistito nel lancio di oggetti contundenti ed esplodenti; gli stessi hanno, altres, provato ad avvicinarsi allo sbarramento della "Forza Pubblica", posta a tutela della sede della Commissione Europea ubicata in corso Magenta nr.61. In tale circostanza veniva evitato qualsiasi contatto con i contingenti schierati, attraverso l'uso di lacrimogeni da parte del personale in divisa che faceva, quindi, retrocedere il gruppo, il quale si allontanava in direzione di via Pagano. Nel contempo, una cospicua parte del gruppo anarchico, che nel poco prima aveva cercato di inserirsi in c.so Magenta, dal lato del "Palazzo delle Stelline", veniva respinto dai lanci di lacrimogeni effettuati da parte della "Forza Pubblica" posta a sbarramento della stessa via, ripiegando per poi compattarsi, attraverso via Monti, in Piazza Virgilio, e provare, quindi, una nuova azione di sfondamento sempre verso la sede dell'Unione Europea dal lato di via Caradosso. In questa via, il gruppo, composto da oltre un centinaio di persone, compiva una violenta aggressione verso il contingente schierato con lancio di molotov, petardi, bottiglie, pietre ed altri oggetti contundenti, continuando le azioni di devastazione nei confronti di numerose auto parcheggiate nella stessa via, facendo, cos, registrare al termine il danneggiamento di 13 autovetture e l'incendio di altre 4. In Largo D'Ancona ed in via Carducci, nel frattempo, proseguivano altre azioni di devastazione da parte dei soggetti del c.d. "Blocco Nero", con lanci di oggetti contundenti e materiale esplodente verso le "FF.OO.". Le azioni, caratterizzate da inaudita violenza, rendevano necessario un intervento mirato dei "Reparti Inquadrati" al fine di isolare il cospicuo spezzone dei violenti dal resto del corteo.

OMISSIS

Per quanto concerne la restante parte del corteo, la testa dello stesso, condotta dai movimenti "NO EXPO", cui si erano accodati lo spezzone area c.d. disobbedienti tra cui il "C.S. Cantiere" ed il centro sociale "ZAM" con un proprio spezzone, aveva proseguito da via Pagano sino a piazzale Lotto per poi sciogliersi e dirigersi al campeggio "No Expo" sito all'interno del Parco Trenno.

La coda del corteo, che era stata bloccata in via Carducci per isolare i violenti del "blocco nero", si è suddivisa in due ulteriori tronconi: il primo (SI COBAS, ADL COBAS, PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI, RIFONDAZIONE COMUNISTA) da via Carducci deviava in via Olona, il secondo (CUB, USB, FAI,USI) **proseguiva lentamente lungo il percorso** previsto, tenendosi a debita distanza dagli autori della guerriglia, per poi terminare all'interno del parcheggio in Pagano.

Quanto occorso in Largo D'Ancona, interessato a più riprese dagli scontri, è più dettagliatamente illustrato nella *cnr* del 5.5.2015 che riporta :

"Più nel dettaglio in largo D'Ancona i manifestanti si predisponavano per attaccare il contingente posto a chiusura di Corso Magenta in direzione centro; l'azione, che per modalità richiama quanto avvenuto in piazza Resistenza Partigiana, aveva inizio con un fitto lancio di razzi all'indirizzo della F.P., quindi i violenti costituivano una barricata all'imbocco della via utilizzando piante, vasi, segnaletica stradale, cestini dell'immondizia e altro materiale raccattato nelle vicinanze e vi appiccavano fuoco; nel frattempo lanciavano numerose bottiglie, pietre, petardi ed altri rudimentali artifici, tra cui due bottiglie incendiarie che si infrangevano dinanzi ai mezzi schierati, provocando alte fiammate.

Nel contempo i reparti rispondevano con un fitto lancio di lacrimogeni sia a lunga gittata sia a mano.

Durante le suddette le suddette fasi Largo D'Ancona e le vie limitrofe venivano invase da una **fitta** nuvola di fumo e gas lacrimogeno che impiegava svariati minuti a disperdersi; in **tale** contesto i "neri", approfittando del fatto che la visibilità era nulla, devastavano **la** Cariparra all'angolo con via Vincenzo Monti(davano alle fiamme la sede dell'Unicredit di via Carducci nonchè due autovetture parcheggiate sull'altro lato della strada e danneggiavano pesantemente tutto ciò che si trovava nei pressi..... Una cospicua parte del A.ruppo anarchico, nel frattempo, che aveva cercato di inserirsi in corso Magenta, lat6 Palazzo Stelline, venendo respinto dai lanci di lacrimogeni della forza posta a sbarramento della via, ritornava indietro e attraverso via Monti si compattava in Piazza Virgilio, provando una nuova azione di sfondamento verso la sede dell'Unione Europea dal lato di via Caradosso. In questa via il gruppo di oltre un centinaio di persone compiva atti di danneggiamento e violenza verso il contingente con lancio di molotov, petardi, bottiglie, pietre ed altri oggetti, dandosi alla vandalizzazione di numerose auto nella via che al termine dell'azione fa registrare il danneggiamento di nr. 13 autovetture e l'incendio di altre 4. Anche in questa circostanza sono stati allontanati dal lancio di artifici lacrimogeni.

In largo D'ancona e via Carducci, nel frattempo, proseguivano gli atti vandalici ed i lanci verso le FF.OO. da parte di elementi del c.d. "Blocco Nero", azioni delittuose connotate da inusitata violenza, tanto che in questa fase si rendeva necessario un intervento mirato dei reparti per isolare il cospicuo spezzone dei violenti dal resto del corteo. Avanzando progressivamente un contingente da via Terraggio si insinuava nel corteo disperdendo i violenti che defluivano verso Piazza Cadorna, via Monti e via Leopardi, sciamando in piccoli gruppi che davano vita a danneggiamenti di veicoli alcuni dei quali sono stati dati alle fiamme.....

La coda del corteo veniva arrestata lungo via Carducci ed una volta liberata l'area veniva consentito riprendere il percorso originario.

Quanto sopra ricostruito dà conto, in particolare:

- che già nella fase di formazione del corteo, in Piazza XXIV Maggio si segnalano soggetti ingiustificatamente travisati integralmente e la predisposizione di mezzi finalizzati alla offesa (mazze, taniche di benzina, caschi da motociclista sui quali è stato occultato distintivo)
- di come un primo travestimento, seppure non massivo (o almeno come tale non registrato) è stato posto in essere in Via De Amicis prima di raggiungere Resistenza Partigiana

- del fatto che i primi danneggiamenti soprattutto a danno di esercizi pubblici sono da collocare in tutto il tratto di Via De Amicis antecedente via Olona
- che in Resistenza Partigiana è stato sferrato un primo attacco alle forze dell'ordine, con il lancio di razzi da parte di una pluralità di individui, che ha indotto gli operanti a intervenire con gli idranti
- che all'incrocio De Amicis Olona, dietro il camion bianco telonato blu, fermatosi quasi appositamente, si è avuta quella che il PM ha definito una vera e propria "trasfigurazione", un travisamento massivo favorito da cortina fumogena, emergendo un vero e proprio fronte compatto e inquadrato quasi militarmente
- che nel prosieguo, senza soluzione di continuità, in via Carducci fino largo D'Ancona si sono protratti atti dannosi
- che in Largo D'Ancona, dopo l'ingresso del camion bianco che ha proseguito la sua marcia, si è registrato un pesante attacco allo schieramento delle FFOo, attacco che ha registrato più fasi durante le quali i danneggiamenti si sono estesi anche nelle vie limitrofe
- che i danneggiamenti e atti violenti sono proseguiti anche dopo, lungo il percorso successivo
- che in concomitanza con gli eventi che interessavano largo D'Ancona una frangia del corteo fino allora rimasta estranea agli scontri deviava in via Caradosso e si rendeva responsabile di analoghe condotte
- che altri spezzoni del corteo rimanevano del tutto estranei agli eventi

Gli schemi ricognitivi depositati dal PM a supporto della requisitoria consentono visivamente di avere la chiara rappresentazione di come, sia il percorso interessato dalla manifestazione, che altre vie interessate da tentativi di sfondamento dei presidi, anche deviando dal percorso autorizzato, soprattutto in via Caradosso, sono state massicciamente interessate dalla consumazione di atti di danneggiamento a beni esposti al pubblico.

In ordine agli eventi registrati e agli strumenti adoperati per il loro realizzarsi è da dire che le modalità riscontrate nella dinamica che ha caratterizzato la manifestazione "No Expo" trovano inquietante similarità in analoghe manifestazioni in cui, accanto a manifestanti pacifici, hanno preso parte segmenti violenti che hanno approfittato della occasione loro data per potere trascendere in una azione dimostrativa che nulla aveva a che vedere con lo spirito della manifestazione autorizzata.

La manifestazione ha pertanto subito un pesante condizionamento

La annotazione del 23.9.2015 (che rimanda a cd in atti contenente tutte le denunce) effettua una ricognizione dei danni, la quale non contempla i possibili casi per i quali le persone offese legittimate non hanno ritenuto di perfezionare denuncia.

Si contano n 74 danneggiamenti di autovetture mediante, oltre che imbrattamento, ammaccature della carrozzeria, rotture di vetri tramite lancio di oggetti contundenti, ribaltamenti, incendi e n 32 danneggiamenti a immobili e esercizi commerciali.

In particolare in alcuni esercizi commerciali quali Linea casa, Cariparma, Unicredit, i danneggiamenti sono avvenuti tramite l'utilizzo di mazze e materiale incendiario.

La filiale Unicredit di via Carducci ha subito la propagazione del fuoco anche nei locali del piano terra e primo piano (p 2 della annotazione del 23.9.2015)

La propagazione del fuoco, verosimilmente da fare risalire all'utilizzo di bombe carta, ha cagionato anche l'incendio di varie autovetture.

Il trailer della manifestazione contiene immagini che danno conto della gratuita violenza posta in essere nelle azioni collettive di ribaltamento di autovetture oltre che di sfondamento e distruzione di vetrine di esercizi, il tutto con l'utilizzo di mazze e bastoni portate preventivamente in loco e con l'ausilio di soggetti deputati a dare supporto, anche mediante indicazioni. Particolarmente

significativo ed eclatante il passaggio in cui è registrata l'azione contro la filiale di UniCredit della quale sono state distrutte anche le telecamere di videosorveglianza.

E' fondato ritenere che i gravi fatti commessi sulla pubblica via in numero cospicuo, anche lungo il percorso autorizzato e quindi astrattamente monitorabile dalle FFOO, siano stati resi possibili dalla creazione di barricate umane poste all' inizio e al termine di segmenti di percorso utili a creare impedimento all'accesso e controllo delle forze dell'ordine.

La stessa creazione di cortine di fumogeni appaiono anche funzionali a creare uno schermo utile a ostacolare le riprese.

Gli atti e le denunce che riguardano numerosissimi eventi di non lieve gravità, commessi in un contesto spaziale ampio, tale da abbracciare più zone della città, consentono in termini confortanti di ritenere che gli eventi consumati il 1.5.2015 a Milano abbiano integrato il fatto illecito di devastazione di cui all'art 419 cp.

Quanto esposto dà di per sé contezza dell'ampiezza del fenomeno e delle ricadute sulla collettività, tale da inferire la integrazione del pericolo senza che sia necessario ripercorrere gli echi della vicenda per come registrati dai media, in ogni caso facilmente consultabili⁹

Per giungere a tale conclusione non assume rilievo determinante la circostanza che vi sia stata una programmazione a monte, e che sia quindi individuabile una condivisione del progetto illecito in capo agli odierni imputati.

In proposito, come meglio esposto in seguito è da osservare che la partecipazione concorsuale non richiede una preventiva e corale adesione ad una determinazione illecita potendo darsi adesione al proposito criminoso di devastazione nel corso del suo compimento

Il profilo della preventiva programmazione può avere un rilievo sotto il profilo probatorio, contribuendo a delineare una cornice di riferimento utile a dare significanza a elementi fattuali idonei ad ancorare la partecipazione del singolo a quella collettiva, in particolare sotto il profilo della partecipazione morale

E' accertato che una programmazione è stata sicuramente condivisa da coloro che possono individuarsi come facenti parte del "blocco nero".

In tal senso depongono l'utilizzo a più riprese, coincidenti con condotte collettive di travisamento di fumogeni, la preordinata vestizione contestuale allo sbocco di via de Amicis, l'adozione di un abbigliamento scuro il più possibile omologante, l'avanzare in corteo assumendo una connotazione militaresca, lo schierarsi compatto in largo d'Ancona in assetto funzionale a creare oppositività, l'esistenza di soggetti deputati a dirigere le operazioni e dare indicazioni, l'organizzazione preventiva inerente il porto di strumenti utili alla offesa, quali ad esempio mazze, bastoni e altri dal potenziale incendiario (materiale che dagli atti risulta presente già nella fase della formazione del corteo) lo svilupparsi di azioni coordinate, infine, in termini speculari rispetto all'origine del blocco, la svestizione in via D'Arezzo utile alla dispersione.

Trattasi di dati che consentono di delineare un disegno univoco e una precisa strategia da parte di un corposo insieme di persone, non tutte individuate compiutamente, per comodità indicate come facenti parte del gruppo "blocco nero", non identificabili in tutti i partecipanti al corteo, tantomeno con tutti coloro che durante il corteo hanno adottato presidi (quali l'uso di sciarpe o maschere antilascrimogeni).

Al tempo stesso è da dire che non è dato riscontrare dalla documentazione foto/ video in atti che coloro che si sono mossi da Via Gola sono confluiti nel blocco nero, essendo evidente, per contro, che

⁹ Nella sentenza Trib Roma 11.6.2012 si richiama la libera consultazione degli archivi internet da cui acquisire gli articoli di stampa delle testate che, tra l'altro, in buona parte hanno fornito anche supporti filmici dei fatti per cui è processo.



gli identificati coindagati di nazionalità greca di matrice anarchica rimasti estranei al presente processo, pur non venendo da Via Gola¹⁰ hanno invece partecipato attivamente alla devastazione.

Deve osservarsi altresì che la prova della esistenza di un fare programmato in capo al cd "blocco nero" e la precisa identificazione di alcuni dei suoi appartenenti, non consente di ritenere che di tale compagine abbiano fatto parte tutti coloro che, nondimeno, hanno realizzato atti di resistenza nel corso dello svolgersi della manifestazione.

La contemporanea presenza di molteplici attori nel contesto esaminato non abilita pertanto a procedimenti valutativi che si risolvano in un appiattimento del fare individuale, seppure integrante un illecito, in un concorso nella devastazione il cui ancoraggio risiederebbe solo nella esistenza del gruppo organizzato, in mancanza di prova della adesione a tale gruppo e al suo programma

In tal senso va altresì rilevato che non tutti quelli che la pubblica accusa ha definito "*indicatori della preordinazione*" (vedasi schema contrassegnato con lettera D a supporto requisitoria) sono dati che contribuiscono a fare chiarezza, rischiando di appiattire nelle condotte illecite del "blocco nero" la stessa partecipazione alla manifestazione, per la quale, in ragione della particolare valenza ideologica assunta in concomitanza con l'evento Expo, erano state diffuse avvisaglie inerenti possibili scontri

Si devono pertanto differenziare quei dati che danno conto della predisposizione collettiva di strumenti utili anche a fronteggiare paventati disordini e reazioni delle FFOO (diffusione di informazioni¹¹, il porto di ombrelli e strumenti utili a fronteggiare pericoli per la propria salute quali bottigliette contenenti liquido antilacrimogeno) da quelli che depongono per un programmato fare violento, quali il porto di strumenti atti alla offesa (mazze, taniche di benzina, artifizi, bastoni)

Ai fini che qui interessano, in aderenza ai principi richiamati in precedenza, al fine di accertare la partecipazione all'evento di devastazione, non è necessario ritenere accertata l'esistenza di un gruppo organizzato, nonché l'adesione allo stesso e la preventiva programmazione della devastazione. Infatti in assenza di elementi informativi capaci di rappresentare univocamente il momento genetico della programmazione, la prova della consapevole "azione collettiva" può essere desunta in via logica dalle particolari modalità realizzative della singola condotta lesiva" (Cass 45646/15)

E' da dire, per contro, che la sicura preordinazione in capo ad un corposo gruppo e la contiguità con altri soggetti che a tale fare programmatico non hanno preso parte, ha dato luogo al saldarsi di intenti convergenti verso un fare illecito che non necessariamente ha comportato la integrazione della condotta di devastazione a carico di tutti coloro che hanno posto in essere atti rilevanti.

§§§

E' quindi accertato il fatto di cui all'art 419 cp commesso il primo maggio 2015.

Gli elementi in atti consentono di ritenere che l'evento delittuoso sia stato oggetto di una programmazione da parte di un insieme non esiguo di persone, almeno 300, che per comodità si può individuare come "blocco nero"

Venendo alle condotte contestate agli imputati è da premettere, come accennato sopra, che la partecipazione al delitto di cui all'art 419 cp può consistere in una adesione concorsuale che si può strutturare sia come adesione preventiva che concomitante. Con ciò si vuol dire che nel corso della

¹⁰ dalla nota Digos del 7.5.2015 emerge che hanno alloggiato nello stesso stabile, un hotel occupato in via Piemonte

¹¹ Senza entrare nel merito della opportunità di alcune indicazioni ivi contenute, è da dire che la divulgazione del volantino nella parte contenente istruzioni su come fare fronte a eventuali disordini (la divulgazione del volantino è registrata in video e una copia è stata oggetto di sequestro in data 16.6.2015; copia del volantino sequestrato è allegata alla annotazione del 16.7.2016 nonché tra i documenti a supporto della requisitoria) appare la conseguenza di una acuita sensibilità, avvertita soprattutto dopo gli eventi del G 8 di Genova, espressione del timore, fondato o meno, di dovere adottare cautele al fine di preservare il libero esercizio del diritto di manifestare a fronte di possibili e paventati scontri.

messa in atto le condotte integranti il fatto di reato è possibile che si inserisca la individuale successiva adesione consapevole e fattiva, utile a costruire un contributo concorsuale del partecipe.

Affinchè il reato sia integrato deve accertarsi altresì la componente soggettiva, data dalla rappresentazione e volizione del fatto di devastazione, dalla consapevolezza dell'inserimento del proprio agire individuale in un agire concorsuale e del contributo, sia anche limitato, ma comunque rilevante penalmente, apportato

E' indubbio che la mera adesione al corteo e la prosecuzione alla sua partecipazione anche dopo il verificarsi di eventi riconducibili al fatto accertato ex art 419 cp, non può di per sé assumere valenza illecita. La presenza alla commissione di fatti illeciti in mancanza di elementi, quali la dichiarata adesione, siano utili a rafforzare il volere altrui, è da relegare alla mera connivenza.

Per altro verso è bene precisare che la realizzazione di condotte rilevanti ex art 419 cp, in base ai principi generali in materia di partecipazione concorsuale, in particolare morale, non richiede necessariamente il compimento di azioni materiali utili nelle loro integralità a configurare singoli tasselli fattuali integranti complessivamente il fatto illecito

Compito dell'interprete è quello di individuare e selezionare gli elementi fattuali che consentono di potere ricostruire in capo agli imputati condotte ricollegabili sotto il profilo causale e soggettivo all'agire illecito.

E' da premettere che a tutti gli imputati è riconducibile, fatta salva la valutazione fattane nel prosieguo, una condotta materiale e non solo morale, o meglio un ancoraggio fattuale, inserito in un contesto di significatività, sulla base del quale la accusa ha ritenuto di esercitare l'azione penale.

Non solo hanno partecipato al corteo, ma si sono inseriti in segmenti dell'azione delittuosa utilmente valutabili e non marginali, anche in considerazione della ampiezza e della durata delle azioni distruttrici.

Nel caso in esame, a fronte della ricostituita e ritenuta azione di devastazione che ha interessato varie articolazioni del tessuto cittadino, e che si è protratta per un tempo non breve, occorre evidenziare i dati probatori che collocano gli imputati sui luoghi degli eventi, in maniera occasionale o meno, isolata o meno, individuare il materiale agire, seppure non sconnesso dal contesto plurale nel quale si è svolto, leggere le condotte alla luce del contributo causale apportato, commisurare tale contributo alla pregnanza e alla consapevolezza della partecipazione

In tal senso il materiale probatorio in atti assume particolare valenza per quanto riguarda l'apporto documentale (video, foto) mentre gli atti di indagine che contengono dati ricognitivi e ricostruttivi devono essere fatti oggetto di vaglio utile a soppesarne la valenza, atteso che contengono passaggi inerenti la ricostruzione di alcuni frammenti fattuali che si prestano a una diversa interpretazione

Accanto alle condotte materiali linearmente riconducibili a fatti di oppositività alle forze dell'ordine possono essere enucleati dei dati aventi una valenza sintomatica, che valorizzano il quadro accusatorio sollecitando una ricostruzione anche in termini adesivi rispetto al fatto di devastazione.

In tal senso, in aderenza alla giurisprudenza sopra citata, va osservato che tutti gli imputati :

- a) si sono collocati sul luogo (Dall'Acqua Casieri) degli eventi per un tempo adeguato e prolungato, quantomeno (Ripani). dall'inizio del corteo fino a largo D'Ancona Il tempo apprezzabile, che non deve coincidere con una persistente presenza attiva, va a segnalare la non occasionalità della presenza stessa .
- b) sono stati individuati all'inizio del corteo in un segmento prossimo al camion bianco telonato blu, successivamente postosi davanti al blocco nero (Dall'Acqua Casieri) / o in posizione di vicinanza tra

loro o con ignoti costituenti un raccordo (Dall'Acqua Casieri) / o in prossimità di soggetti partecipi alle violenze devastatrici

c) se non durante il tutto il corteo, hanno adottato presidi atti al travisamento

d) sono presenti e attivi in Largo D'Ancona, in un passaggio che caratterizza in maniera particolarmente significativa quanto occorso durante gli eventi ivi svoltisi, di per sé autonomamente valutabili, consistito in una azione violenta diretta contro le forze dell'ordine, destinate a contrastare nonchè impegnare le stesse in un determinato snodo su più fronti

e) nel frangente temporale dato la condotta di devastazione era già iniziata e il profilo di offensività è stato successivamente ulteriormente approfondito

In proposito deve rammentarsi che i primi episodi di danneggiamento si registrano prima di Largo d'Ancona, già all'imbocco di via de Amicis incrocio Resistenza Partigiana. Tale collocazione si sposa con il lancio dei primi fumogeni arancioni già nel tratto intercorrente tra Corso Ticinese e Via De Amicis, in un momento temporale in cui sono registrate le prime condotte di travisamento, condotte che anticipano il travisamento collettivo operato al riparo del camion bianco all'incrocio di Via Olona. Non bisogna dimenticare che in Resistenza Partigiana alcuni violenti hanno iniziato ad impegnare gli operanti lanciando razzi all'indirizzo del contingente, venendo respinto tale attacco con l'uso di idranti, sicchè un primo episodio che segnala l'avvio di condotte antagoniste è da ancorare al lancio di razzi in Resistenza Partigiana, culminato nella formazione del cd "blocco nero"

Ciò consente di collocare quanto avvenuto in Largo D'Ancona, epicentro delle condotte materiali attribuibili agli imputati, in una fase successiva alla consumazione di plurimi, e apprezzabili in astratto, in quanto non modesti e ben visibili, fatti dannosi, consumati lungo il perso De Amicis / Carducci

La collocazione degli imputati in Largo D'Ancona all'avvio della carica contro le forze dell'ordine e la loro materiale partecipazione ad atti violenti è pertanto successiva alla realizzazione degli atti che contribuiscono a integrare la devastazione.

Fatta questa precisazione può convenirsi con quanto oggetto di ricostruzione da parte della stessa difesa (p 14 memoria in atti dep il 9.6.2015) laddove si delineano due fasi, una caratterizzata da scontri, l'altra, in cui si colloca Dall'Acqua, a scontri terminati

Come meglio esposto in seguito, infatti, solo Dall'Acqua risulta convergere in una fase in cui i disordini si erano già ampiamente sviluppati nel medesimo Largo D'Ancona, invaso da fumogeni, apparendo l'inserimento degli altri imputati avvenire in un momento pregresso e concomitante all'avvio dei disordini nel medesimo luogo, momento in cui i danneggiamenti proseguivano dopo essere già stati in precedenza perpetrati.

La perimetrazione temporale della presenza degli imputati in quello che è stato individuato come l'epicentro delle condotte lesive loro riconducibili è dato che, quindi, di per sé, non elide il contributo causale apportato a condotte ritenute rilevanti penalmente

A ciò si aggiunga che la circostanza che numericamente la più parte dei danneggiamenti sia stata registrata oltre Largo D'Ancona, a seguire, da un lato non inficia quanto sopra esposto in merito alla collocazione dell'inizio della condotta utile a configurare la devastazione, dall'altro non fa che confermare che dopo Largo D'Ancona i violenti hanno potuto muoversi con maggiore sicurezza di impunità, proseguendo condotte già avviate in termini più massivi.

§§§§

DALL'ACQUA

Dall'Acqua è individuato sulla scorta della annotazione del 2.7.2016, integrati da fotogrammi e video Nella annotazione del 8.7.2015 è indicato come soggetto n 4

Avente capigliatura fluente, presenta abbigliamento caratterizzante, consistente in un maglione con strisce sulle maniche bianche e rosse, sul davanti riportante il numero 26, una borsa a tracolla.

L'accusa ha valorizzato una serie di elementi quali la partecipazione dalla fase iniziale a quella finale del corteo, l'essersi originariamente posizionato nei pressi del camion bianco in prossimità di appartenenti a quello gli investigatori hanno individuato come la formazione del " blocco nero", l'aver indossato guanti e maschera antigas, l'essersi collocato per un tempo apprezzabile in Largo D'Ancona, l'aver posto in essere la condotta materiale consistente nello sversamento di un cestino portarifiuti sulla sede stradale, l'aver avuto durante gli scontri un contatto verbale con un appartenente al blocco nero

Dalle riprese contenute nei cd video in atti emerge che è presente all'inizio del corteo (min 0.5 video p 46 e ss annotazione PG) unitamente ad altri soggetti, come lui non travisati e senza guanti, posti dietro al camion bianco con telone blu; avanzando passa accanto a Casieri che non mostra di conoscere.

Lo si vede nel prosieguo camminare e parlare con altri soggetti, verosimilmente non ancora partito il corteo, indossante vistosi guanti (v anche fot . 4 e ss p 48 annotazione), in particolare risulta camminare e discorrere con ignoto non travisato indossante giubbotto di Jeans e codino, medesimo soggetto ritratto condursi al corteo insieme a Casieri (v min 1,14 cd individuazione soggetti), soggetto cui non è da ricondurre alcuna condotta sintomatica.

Alle ore 16,00 circa (vedasi orologio ritratto al fotogramma 5,41 video e foto n5- 6 -7 p 49 annotaz.8.7.15) giunge in Resistenza Partigiana unitamente ad un camion bianco con insegna dei sindacati di base, appena dietro persone che portano bandiere.

La indicazione dell'orologio pubblico combacia sostanzialmente con l'orario riportato impresso in basso a destra.

Nel frangente sullo sfondo è visibile anche un fumogeno arancione e il selciato è bagnato. Tale dato consente di collocare l'arrivo di Dall'Acqua dopo il primo episodio di attacco posto in essere in Resistenza Partigiana con il lancio di fumogeni all'indirizzo delle forze dell'ordine.

Trattasi di ricostruzione che coincide con quella effettuata dalla difesa in sede di memoria depositata il 9.6.2016

Al min 5,52 si vede un signore di spalle posto all'inizio di via Cesare Correnti con in mano una borsa rossa con la scritta canon. Allo stesso tempo Dall'Acqua ha anch'egli in mano una borsa rossa. All'intervento passaggio del camion Dall'Acqua dà il cambio alla persona portante la borsa rossa e si pone all'intersezione della carreggiata Resistenza Partigiana/ inizio Cesare Correnti, dove continua a sostare unitamente ad altro soggetto che sventola una bandiera di colore verde.

Nel prosieguo l'imputato continua a sostare in Piazza, e nel mentre si trova a scambiare interlocuzioni con passanti oltre che rivolgersi verso via Cesare Correnti e gridare all'indirizzo delle forze dell'ordine qualcosa. Nel mentre si vedono soggetti appostarsi per scattare foto, il tutto secondo l'indicazione appostata in video, fino alle 16,06.

Dagli atti risulta che *" al termine di questa prima tappa il soggetto continuerà il percorso seguendo lo spezzone dei sindacati di base"*

La sequenza riprende alle ore 16,39 in Largo D'ancona, e vede dall'Acqua indossare una maschera antigas e un cappuccio. Sono già intervenuti scontri, come segnalato dalla presenza di vasi e arredi urbani rovesciati, dal rumore di sirene, dalla coltre di fumo.

L'imputato appare aggirarsi, anche correndo, indossando una vistosa maschera a gas

Verosimilmente in questo frangente sono da inserire le sequenze che ritraggono dall'Acqua spostare un cassonetto bianco. Come evidenziato dalla difesa la sequenza delle immagini dà conto dell'intervento di Dall'Acqua quando il cassonetto risulta già rovesciato sul manto stradale con accanto una fiamma proveniente da una torcia accesa. L'intervento dell'imputato può pertanto essere ricondotto ad una azione finalizzata a rovesciare il contenuto del cassonetto contenente materiale infiammabile.

Al frames 7,40 (passaggio esaminato a p 45 della memoria difensiva, p 54 e ss annotaione del 8.7.2015) è visibile Dall'Acqua avvicinarsi a uno schieramento del blocco nero che sta indietreggiando, uno dei componenti gli assesta una pacca sulla spalla
Le successive immagini ritraggono Dall'Acqua aggirarsi per poi sostare all'imbocco di via Carducci davanti al Bar Magenta.

Nel prosieguo, interevente pattuglie della polizia, l'imputato risulta privo di maschera e continua ad aggirarsi e sostare in Largo D'Ancona. (v foto 28 e ss)

Dagli atti emerge che *“ l'imputato permarrà in Largo D'ancona sino all'arrivo dell'ultima parte del corteo, nel frattempo rimasta indietro in via Carducci a seguito degli scontri avvenuti”*
Infine è presente, sempre isolatamente, al termine della manifestazione (min 10,21)

DALL'ACQUA Alessio ha dichiarato :*“Ho deciso di andare al corteo del primo maggio perchè è una manifestazione a cui sono molto affezionato. Sapevo che c'erano pericoli di scontri e mi sono vestito in modo riconoscibile. Ho preso anche una maschera anti-gas perchè spesso dò una mano a riparare i guasti o terminare gli allestimenti quando è necessario. Sono arrivato in piazza 24 maggio verso le 2 e ho fatto un giro per i carri e per dei saluti. Gli allestimenti erano tutti a buon punto e ho fatto sapere che sarei rimasto nei pressi del carro del sindacato di base. Quando è partito il corteo all'altezza di p.za Resistenza Partigiana ho notato che l'asfalto era bagnato e mi sono fermato per capire cosa fosse successo. Ho capito allora che erano stati messi in moto gli idranti e il corteo proseguiva. Mi sono messo a seguire il corteo con passo veloce per riprendere la mia posizione presso il sindacato di base. Quando ci sono riuscito eravamo già in via Carducci, ho sentito delle esplosioni guardando in avanti ho visto i fumi dei lacrimogeni. Così mi sono spinto in quella direzione per verificare cosa stesse accadendo. Ho notato che il corteo era stato spezzato in due: la testa era oltre largo D'Ancona - Mi sono messo la maschera anti gas e sono andato a verificare in largo D'Ancona. Davanti al bar Magenta c'era un cassonetto bianco che aveva un principio di incendio – ho provato a spostarlo ma era pesante e io l'ho rovesciato. Nel frattempo i lacrimogeni erano tanti e non capivo da dove provenissero; mi sono allontanato e ho visto alcuni individui vestiti di nero in mezzo ad una coltre bianca che lanciavano oggetti per poi portarsi indietro. Mi sono poi trovato di fronte ad un cordone di black block e mi sono allontanato ho vagato nella piazza in attesa che finissero gli scontri. All'arrivo dei funzionari della Digos mi sono tolto la maschera per parlare con alcuni di loro per chiedere di ricongiungere il corteo. Dopo 10 minuti è stato dato il permesso e io ho proseguito con lo spezzone del sindacato di base che non è stato interessato ad altri scontri. Posso dire che il mio arrivo in largo D'Ancona è quello che viene individuato come seconda fase degli scontri. Deposita memoriale.”*

In sede di memoriale ha ribadito di avere prescelto un abbigliamento vistoso per evitare scambi di persona in caso di incidenti e di avere portato con sé i guanti e la maschera antilacrimogeni. Chiarisce che, transitata la testa del corteo oltre largo D'Ancona, lo spezzone dei Sindacati di base era rimasto fermo in via Carducci in attesa che potesse transitare parte del corteo rimasto indietro. Ha precisato di essersi trovato davanti ad un cordone del blocco nero e di avere vagato in piazza stupito che la polizia non caricasse e temendo altresì che il corteo fosse costretto a terminare lì o fosse disperso. Dopo l'arrivo dei funzionari della Digos si sarebbe avuto il via libera alla prosecuzione del corteo secondo il percorso concordato.

Quanto sopra esposto non consente di ricondurre a Dall'Acqua alcuna delle condotte contestate.

L'essere presente a inizio corteo in prossimità del camion bianco non appare assumere univoca significatività .

Nella prima fase antecedente alla presenza in Largo D'Ancona Dall'Acqua appare svolgere un ruolo di presidio a supporto di articolazione di partecipanti, come segnalato anche dalla staffetta operata all'inizio di via cesare Correnti.

E da osservare in primo luogo che Dall'Acqua interviene nella fase conclusiva degli scontri, come segnalato dalla massiccia presenza di fumogeni.

In Largo D'Ancona, l'unica condotta avente caratteri di materialità e apparentemente significativa è da individuare nel rovesciamento del cassonetto bianco contenente rifiuto differenziato, nella specie carta.

E' da dire che tale sversamento potrebbe in astratto configurarsi come una condotta di collaborazione nella creazione di ostacoli e barricate, condotta utile anche in relazione al contestato reato di resistenza.

Tuttavia, come chiarito nel corso del processo, tale rovesciamento avviene al fine di svuotarne il contenuto, essendo tale bidone già rovesciato al momento dell'intervento (vedasi figura 60 memoria difesa), il cui contenuto viene sversato in terra. La presenza di una torcia accesa e la fuoriuscita di fumo dal bidone (foto 61) deporrebbero in termini omogenei alla propugnata prospettiva difensiva.

Il contesto ambientale dà conto dell'intervenuto scontro e della inutilità del gesto anche in chiave di resistenza.

L'intervento giustificerebbe la adozione di guanti.

L'uso di maschera antigas, d'altro canto utilizzata anche da tanti altri soggetti rimasti estranei ai fatti, segnala la adozione di precauzione portata con sé a fronte dei paventati disordini. Tra l'altro la maschera è stata indossata solo in largo D'Ancona, né prima né dopo e Dall'Acqua è sempre stato di fatto individuabile e riconoscibile.

Il dato fattuale dell'aver Dall'Acqua corso da una parte all'altra di largo D'Ancona, e continuato a sostare dopo gli eventi occorsi, per quanto possa, all'impronta, apparire condotta anomala, trova una plausibilità alla luce di quanto dichiarato, dichiarazioni che si sposano con il contenuto delle immagini e degli atti, che danno conto del fatto che l'imputato sia stato impegnato nella attesa dell'arrivo di un troncone del corteo, comunque sostare anche dopo la fine degli scontri.

Non risulta che Dall'Acqua abbia agito sotto direzione o indicazioni altrui.

Non vi è prova di collegamenti con il blocco nero, né la registrata iniziale prossimità con Casieri assume rilievo in mancanza di dati che ancorino una conoscenza o un collegamento.

L'unico dato di rilievo, consistente nell'avvicinamento allo schieramento del blocco nero nel mentre questo indietreggiava, e la pacca sulla spalla avuta da uno dei componenti, non appare inquadrabile in un ricompattamento, come indicato in atti di indagine, bensì appare segnalare un breve contatto con il soggetto sconosciuto, verosimilmente funzionale ad avere conferma sulla possibilità di ripresa del corteo.

Trattasi in ogni caso di dato non sufficientemente pregnante, che non assume univoco valore probatorio in mancanza di una cornice sintomatica coerente che consenta di assegnare a tale condotta una significatività utile al fine di potere interpretare il gesto come pregressa adesione a quanto materialmente e precedentemente posto in essere dal blocco nero. La circostanza che la pacca sia ricevuta e non data esclude che il gesto possa essere interpretato come adesione o approvazione di quanto posto in essere dal contingente del blocco.

Infine non vi è prova né di condotte materiali, né di condotte morali a supporto di un agire concorsuale a cui Dall'Acqua è rimasto estraneo.

RIPANI

Nel cd dedicato alla individuazione dei soggetti, così come nella annotazione depositata il 8.7.2015 (p 141 e ss), è contrassegnato con il n.9

Ripani è ripreso nel momento antecedente al formarsi del corteo, in piazzale XXIV maggio, anche conversare amichevolmente con un gruppetto di altre persone e una bottiglia di birra in mano. Indossa un cappello con visiera, un giubbotto scuro tipo bomber aperto sul davanti con zip, un paio di pantaloni tipo jeans, un paio di scarpe da ginnastica da skaters con bordo bianco con precisa connotazione.

Nella successione (al min 21,09) sono inserite immagini di soggetto indossante cappello con visiera e parzialmente travisato con una sciarpa nera a disegni bianchi portata sulla parte bassa del viso, collocato all'interno di un corposo gruppo di persone, poco distante il soggetto individuato con il n.8 (resosi attivamente partecipe di atti violenti).



Ripani ricompare al min 21,34, che temporalmente è da collocare in un momento successivo, a corteo formato, poco distante da alcuni componenti del gruppo di greci resisi responsabili di atti violenti di cui fa parte il soggetto contrassegnato dal n.8.

Nel medesimo contesto è visibile, come meglio esposto in seguito, anche Algardi

Non vi sono altri elementi che colleghino Ripani agli odierni imputati

La sequenza successiva ritrae Ripani quando ormai sono in corso gli attacchi in largo D'Ancona. In particolare Ripani, il quale ha altresì con sé una bottiglietta in plastica verosimilmente contenete liquido antilacrimogeni, è ritratto:

- nel mentre raccoglie da terra oggetti di una certa grandezza, individuabili in frammenti corposi di un vaso in cemento frantumato posto alla sua destra ¹² (il trailer in atti registra uno dei violenti utilizzare una mazza per spaccare componenti di arredi urbani al fine di procurare oggetti utilizzabili per offese)
- di spalle nell'aggirarsi nella piazza con in mano quanto poco prima appreso
- chiaramente lanciare pietre in direzione di via Buttinone (angolo via Carducci) insieme ad altre persone
- nel trascinare al centro della sede stradale di Corso Magenta/ lato centro, un cestino portarifiuti ingombrante in metallo (min 20,22 / immagini reiterate al min 19 sovrapponibili anche in ragione della ritratta caduta di Ripani / sequenza fotografica p 159 e ss annotazione del 8.7.2015) , impugnando nella mano sinistra una bottiglietta, correndo insieme ad altri soggetti travisati e armati di bastoni e razzi
- prendere dall'interno del cestino (v anche foto 43 e ss) una bottiglia, lanciare materiale unitamente ad altri soggetti in direzione delle FFOO in Corso magenta / direzione centro (ove era appostato contingente delle forze dell'ordine)
- portatasi nello spezzone di Corso Magenta antistante via Terraggio proseguire l'azione consistente nel lancio di oggetti e spostamento arredo urbano

I dati fattuali sopra riportati danno conto di una partecipazione attiva di Ripani ai fatti.

Quanto ricostruito corrisponde alla descrizione fattuale oggetto di contestazione, segnalando come la partecipazione non sia consistita in un gesto isolato, ma di una azione che, sebbene protrattasi in un contesto spaziale individuabile in via D'Ancona e strade limitrofe, ha visto l'imputato agire su diversi fronti di largo D'Ancona, lato Carducci e lato Magenta, per un tempo non infimo e comunque apprezzabile.

L'azione è stata tale da collocare il proprio agire in un sicuro contesto partecipativo concorsuale atteso che le azioni poste in essere sono state consumate unitamente ad altri soggetti travisati e armati i quali si sono altresì resi responsabili singolarmente di danneggiamenti / incendi ad autovetture (v min 12,44,cd individuazione soggetto 5 che ritrae Corso Magenta / via Buttinone) .

L'azione è stata posta in essere da più di dieci soggetti, alcuni armati, con il lancio di oggetti atti ad offendere

In sede di udienza Ripani ha reso dichiarazioni spontanee dichiarando "*sono cresciuto in una famiglia sana, sono sempre stato attirato da posti, lavori e spazi aperti alla socialità e sono ausiliario socio assistenziale; faccio parte di gruppo che si chiama Proprietà Pirata che è stato seguito anche dai media perché abbiamo collaborato con molti artisti famosi. Noi come gruppo abbiamo deciso di non partecipare al corteo del 1° maggio e al movimento NO EXPO ma abbiamo lasciato libertà di scelta ad ogni membro di partecipare. Quel giorno sono arrivato da solo senza stemmi né bandiere. Sono 10 anni che partecipo alle manifestazioni del 1° maggio. All'altezza del bar magenta ho iniziato a sentire un po' di trambusto ho visto volare dei lacrimogeni, poi preso dalla paura ho lanciato un sasso verso le forze dell'ordine, ho spostato un cestino e poi mi sono allontanato e non ho partecipato più a scontri né li ho visti. Tutto è avvenuto in modo veloce e fulmineo. Non ho partecipato ad alcuna vestizione e svestizione. Sono sempre rimasto con gli stessi vestiti. E ho alzato un foulard sulla bocca per difendermi dai gas; nei mesi successivi sono andato a Barcellona per trovare lavoro e sono sempre rientrato qui in Italia. Non mi sono mai voluto allontanare. Sono un ragazzo normale e non un criminale. Produco memoria autografa.*

¹² Vedasi altresì immagine 47 inserita nella memoria difensiva depositata il 9.6.2016 p 33



Il memoriale autografo depositato ripercorre quanto dichiarato in udienza sottolineando come, già prima dell'avvio del corteo fosse percepibile una certa tensione e che trovatosi davanti al Bar magenta all'improvviso erano stati lanciati lacrimogeni e la paura aveva preso il sopravvento. Ha pertanto ammesso di avere prima lanciato un sasso verso le forze dell'ordine schierate in via Buttinone e di avere trascinato un cestino della spazzatura da cui aveva prelevato bottiglia che era stata lanciata

Dal punto di vista materiale le azioni poste in essere da Ripani danno sicuramente conto di una condotta di resistenza ex artt 337, 339 cp come contestata al capo A).

Le condotte di lancio di oggetti contundenti sono state poste in essere univocamente verso lo schieramento delle forze dell'ordine i cui appartenenti erano impegnati nel corso del servizio predisposto. Le immagini ritraggono Ripani in azioni sia sul lato Corso Magenta angolo via Buttinone che sul lato largo D'Ancona / incrocio Via Terraggio.

Provata la consapevolezza di Ripani di agire in un contesto concorsuale aggravato ai sensi dell'art 339 co 2 cp dall'aver partecipato al fatto delittuoso unitamente a più di dieci persone, alcune delle quali armate di bastoni.

L'agire concorsuale è pieno, esaustiva la prova della rappresentazione e volizione sia della condotta violenta messa in campo per opporsi alla Polizia, della partecipazione corale posta in essere con le modalità di cui al secondo comma dell'art 339 cp, del contributo offerto in termini materiali.

Questione più delicata è stabilire se le medesime condotte di resistenza, inserite nella cornice fattuale più ampia di cui si è fatta menzione sopra, siano state poste in essere nella consapevolezza di contribuire a fatti di devastazione, quantomeno concomitanti all'agire del medesimo Ripani.

Non vi è prova che Ripani fosse in collegamento con il cd blocco nero ai fini della prova della adesione ad una programma ex ante.

La registrata mera prossimità a soggetti appartenenti al "blocco nero" (frames 25,10 del cd in atti allegato alla annotazione del contenente individuazione), in particolare greci, in un momento antecedente alla partenza non è significativo in mancanza di dati che ancorino tale vicinanza ad una conoscenza diretta e alla condivisione del proposito delittuoso.

E' da dire che il fotogramma si inserisce in un contesto in cui Ripani, ripreso in atteggiamento scherzoso con altri compagni, non risulta indossare alcuna sciarpa in funzione di travisamento, mentre i greci gli danno le spalle.

Ripani non risulta avere adottato un abbigliamento omologo a quello adottato dalle frange violente, individuabile in capi di abbigliamento neri o scuri integralmente coprenti, tantomeno ha cambiato abbigliamento durante il percorso. L'abbigliamento indossato, seppure non particolarmente caratterizzante, ne ha consentito la identificazione.

Sebbene durante i fatti di Largo D'Ancona Ripani sia travisato con la sciarpa, tale dato appare neutro ai fini che qui interessano, essendo il travisamento così operato, sciarpa davanti al viso, compatibile con il dato inerente il contemporaneo lancio di fumogeni e lacrimogeni.

Non emerge che lo stesso abbia scambi verbali o gesti di approvazione con coloro che hanno partecipato unitamente a lui alle condotte di resistenza, tantomeno che il suo agire sia stato eterodiretto, sicché non è possibile affermare che abbia operato conoscendo i suoi concorrenti.

Più precisamente anche laddove si individuino dei contatti fisici, scaturiti dall'incedere simultaneo sul teatro degli eventi (in particolare è da registrare un incrociarsi con altro individuo davanti a via Buttinone originante contatto) questi si presentano occasionali e casuali, tali da non consentire di assurgere l'elemento a dato probatorio.

Le prove danno conto del fatto che costui fosse privo di strumenti atti ad offendere portati con sé: le pietre e la bottiglia sono state recuperate nella immediatezza dei fatti.

La collocazione sicura di Ripani come partecipe solo agli eventi di Largo D'Ancona, le modalità del suo agire per così dire " non testato" e, anche nei movimenti , spontaneo, delinea il suo intervento come adesione subitanea al fatto illecito di resistenza, non consentendo di agganciare le condotte da costui poste in essere al ritenuto fatto di devastazione.

I dati fattuali esposti depongono dunque per il sorgere di un impulso volitivo di resistenza sollecitato dal trovarsi in un contesto di oppositività, come tale sganciato dal disegno più ampio comune a buona parte di coloro che, viceversa, hanno posto in essere il fatto di resistenza nella coinsapevolezza di essere funzionali a garantire il contestuale dispiegarsi di azioni violente e di devastazione.

Non appare dubitabile che Ripani si sia rappresentato di inserirsi in un agire più ampio e che l'azione consumata in largo D'ancona si inserisce in un contesto di già intervenute azioni di danno. In proposito basta osservare che lo stesso Ripani si è procurato mezzi atti alla offesa approfittando della condotta posta in essere da altri, con strumenti atti a cagionare la rottura delle fioriere in cemento (vadasì fot 47 annotazione .7.2015)

E tuttavia la circostanza che gli elementi fattuali che coinvolgono l'agire materiale di Ripani si esauriscono in condotte di resistenza e si inseriscano in largo D'Ancona non appaiono idonei a ritenere che costui, essendo a conoscenza di quanto occorso in precedenza, già lungo via de Amicis e via Carducci, possa essersi reso conto che le azioni di danneggiamento fossero di tale intensità e diffusività da potersi rappresentare un inserimento in una azione pregressa integrante la devastazione. Altrettanto non provato è che Ripani abbia posto in essere il fatto di resistenza per agevolare o rafforzare il contestuale, in prosecuzione a quanto occorso in precedenza, sviluppo di atti di devastazione protratti in via Carducci , dopo via D'ancona.

Infine Ripani non risulta presente nella fase finale del corteo quando , a sua conclusione, un nutrito gruppo di soggetti tra cui, Algardi e Casieri, Re Cecconi hanno assunto condotte rivendicative nei confronti delle forze dell'ordine.

Quanto al travisamento consistito nella adozione di foulard sulla bocca, unitamente a cappello da baseball, oggetto della contestazione di cui al capo c) è da dire che trattasi di condotta ancorabile solo al momento della fase acuta dello scontro in via D'Ancona, che può trovare alternativa giustificazione nell'intento di fare fronte ai fumogeni. In ogni caso la condotta, non sorretta dall'intento di guadagnarsi l'impunità, tanto poco è stata aderente al parametro di tipicità, da consentire la sicura e pacifica identificazione dell'imputato.

Conclusivamente Ripani è da ritenere responsabile di reato di resistenza aggravato di cui al capo a) posto in essere aderendo al contestuale agire collettivo nella consapevolezza del contributo offerto.

I medesimi elementi probatori che fondano l'accertamento del fatto di cui al capo a) ,seppure arricchiti da altri elementi fattuali come sopra delineati, non sono da ritenere idonei a provare la partecipazione a partecipazione al fatto di devastazione

ALGARDI

Algardi è stato identificato in sede di annotazione del 18.7.2015 e indicato come soggetto n.11 .

L'accusa ha valorizzato la sua partecipazione alla fase iniziale e finale della manifestazione, l'essersi inserito in questo ultimo frangente tra coloro che hanno rivendicato gli scontri, avere preso parte, travisato, ai fatti di Largo D'Ancona con azioni consistenti in lanci, l'essersi spogliato di un capo di abbigliamento una volta lasciato il teatro degli eventi in termini speculari a quanto adottato dalla componente del " blocco nero"

Anch'egli, al pari di Ripani, trovasi all'inizio della manifestazione accanto a soggetti, individuati come fare parte della frangia radicale, soggetti indicati con i n 6 e 8 , i quali gli danno le spalle.



Presenta capelli rasati ed è abbigliato con giubbotto nero con scritta di colore bianco nel retro e polsini a righe e un vistoso cappuccio rosso . Al passaggio in Corso Ticinese, insieme ad altre persone non travisate, indossa il medesimo abbigliamento con appesa all'altezza della tasca un moschettone.

Il soggetto è poi ritratto in largo D'Ancona con il volto coperto da foulard e una bottiglia di vetro in mano mentre prende la rincorsa nell'atto di lanciarla (vedasi annotazione del 18.7.2016 p 25 e ss_ minuto 31,41, del cd). Sulla strada, Corso Magenta, sono presenti tracce di azioni già consumate utili a impedire l'avanzare delle forze dell'ordine e creare una sorta di barricata, in particolare sono riverse in terra fioriere mentre altro soggetto si prepara a ribaltare un cassonetto.

Altra sequenza, ripresa da altro angolo visuale, vede Algardi rivolgersi, unitamente a altri soggetti travisati , verso Corso Magenta/ lato palazzo Stelline. In questo frangente è ripreso nel mentre scaglia due sassi in sequenza (minuti 32,30 e ss) all'indirizzo delle FFOO

Ripreso poi dalla telecamera di videosorveglianza di Banca Desio in Largo D'Ancona angolo Monti è visibile, isolato, mentre si sfila la felpa rossa per metterla in vita, continuando ad indossare il precedente giubbotto, per riprendere il cammino a dirigersi verso Piazza Virgilio.

Infine è notato a manifestazione conclusa unirsi a soggetti ancora travisati e muniti di bastoni , tra cui è stato individuato Re Cecconi¹³, nonché Casieri con il volto scoperto (foto 46 e ss annotazione del 18.7.2015) insieme ai quali , tentando di celare parzialmente il volto, inveisce contro le forze dell'ordine.

Algardi ha dichiarato " Mi sono recato al corteo da solo e non facevo parte di nessun blocco organizzato e tanto meno del blocco nero. Mi sono recato perchè sono appassionato di musica, musicista e sapevo che al corteo c'erano carri con ambiente festoso e non scontri o incidenti visto che nelle edizioni passate c'è sempre stato un clima festoso. Mi sono allontanato dal corteo per incontrare degli amici in Piazza Vetra, poi sono ritornato nel corteo in Porta Ticinese dove bevo una birra abbracciato dagli amici e non mentre mi preparo per una guerriglia. Ho proseguito con il corteo fino al Largo d'Ancona, essendomi allontanato un'altra volta all'altezza di Via De Amicis. In Largo d'Ancona mi sono trovato in mezzo ai lacrimogeni e in un ambiente del tutto diverso da quello a cui volevo partecipare. Lì mi sono lasciato andare a questo gesto violento, spontaneo, fulmineo sicuramente perchè alterato dall'alcool, dall'adrenalina. Questo è stato l'unico gesto violento che ho fatto quel giorno. Dopodichè mi sono allontanato di corsa nel luogo in cui mi sembrava in cui non vi fossero scontri in Via Vincenzo Monti e non ho proseguito con la parte violenta del corteo. Sono stato ripreso in Via Vincenzo Monti dove mi tolgo una delle felpe che avevo addosso e me la lego in vita, non l'ho fatto, però, per far perdere le mie tracce ma probabilmente ero accaldato dalla corsa. Sono consapevole di aver fatto un gesto grave ma ripeto che è stato l'unico gesto grave che ho fatto quel giorno. Poi mi sono recato verso la parte pacifica del corteo verso Via Vincevo Monti e non ho più partecipato a scontri. Produco memoria."

In sede di memoriale depositato in udienza si ripercorrono gli eventi nei seguenti termini: *"In via de Amicis ho visto dei mezzi della polizia mai visti prima e sinceramente mi sono chiesto come mai in una situazione del genere ci dovesse essere un simile spiegamento di forze, lì mi sono nuovamente allontanato dal corteo per andare a comprare delle birre, da un piccolo negozio di prodotti alimentari, sono rientrato nel corteo all'altezza di via Olona vedendo da lontano dei fumogeni ma non facendoci troppo caso convinto che facessero parte di qualche coreografia, sbucando in largo d'Ancona mi sono trovato in una situazione del tutto differente dal corteo festoso a cui avevo preso parte ma bensì in una situazione di guerriglia in mezzo ai lacrimogeni ,e caos, non riuscendo ne a respirare ne a vedere niente mi sono istintivamente tirato su il golf con la mano sinistra e il cappuccio per proteggermi, dopodichè convinto che da lì a poco sarei stato oggetto di una carica della polizia e influenzato da delle voci di piazza che dicevano che il corteo era stato attaccato dalle — forze dell'ordine, ho provato a lanciare-la birra che avevo in mano, ma mi e' scivolata, allora ho scagliato due calcinacci trovati per terra al momento verso le forze dell'ordine, sicuramente agendo in maniera sbagliata, impulsiva, in preda al panico, complici l'adrenalina, lo stupore di trovarmi in un contesto così differente da quello a cui volevo partecipare e nel quale mi trovavo fino a pochissimi minuti prima, tutto alimentato dal parecchio alcool assunto nell'arco della giornata. Appena ho realizzato che le persone di fianco a me erano armate e determinate a colpire le forze dell'ordine con un piano sicuramente predefinito, mi sono immediatamente allontanato. Vorrei specificare che quello e' stato l'unico mio gesto violènto di quella giornata. Realizzato il contesto in*

¹³ la posizione di Re Cecconi è oggetto della cnr del 8.9.2015 corredata da immagini che danno conto della sua attiva partecipazione agli scontri in più fasi del corteo , anche la fse finale in cui brandendo un bastone con la mano alzata inveisce contro le FFOO

cui mi trovavo e riacquistando lucidità' mi sono ripeto, immediatamente allontanato dagli scontri dirigendomi in via Vincenzo Monti dove sono stato inquadrato mentre mi sfilavo la felpa rossa e me la mettevo in vita, un gesto che faccio abitualmente dettato dal fatto che scappando mi sono accaldato, e non di certo per far perdere le mie tracce, cosa che non ho nemmeno mai immaginato, mi sono rimesso lo stesso giubbotto che avevo addosso fino a quel momento e che ho sempre portato nella vita di tutti i giorni, non avevo con me nessun materiale atto a offendere o riconducibile ad atti di guerriglia, non ho partecipato a nessuna vestizione, svezizione organizzata, non avevo idea che quel giorno potessero verificarsi disordini altrimenti non mi sarei recato al corteo, volevo semplicemente andare a divertirmi e trovandomi in una guerriglia inaspettata (da parte mia) ho reagito in maniera violenta per una manciata di secondi, forse tre o quattro..... Nel momento in cui si sono verificati gli incendi, io mi trovavo in piazza Conciliazione vicino ai camion con la musica, e ne ho visto il fumo solo da lontano, ho visto passare i pompieri e li ho capito che era successo qualcosa di estremamente grave, ma non ho mai partecipato a danneggiamenti di alcun tipo ne tantomeno li ho visti, sono rimasto in largo D'Ancona una trentina di secondi e davanti a me c'era solo una fioriera per terra in via Vincenzo Monti non ho notato alcun danneggiamento, o tensione di alcun tipo e mi ci sono diretto proprio per allontanarmi dalle situazioni pericolose..... mi sono limitato a intonare dei cori verso la fine del corteo perche' altamente alterato dall'alcool e comunque, sotto pressione per essermi trovato in una situazione di pericolo e intimorito sicuramente dallo spiegamento di forze mai visto prima nella mia città.

Algardi, nel tentativo di ridimensionare la propria condotta, ha ammesso di avere partecipato ad una sola azione di lancio di oggetti contundenti.

In effetti, come ricostruibile da quanto sopra esposto, ha partecipato a due diverse azioni di oppositività alle forze dell'ordine tutte nel contesto di largo D'Ancona, una sul versante Corso Magenta direzione centro, l'altra Corso Magenta direzione corso Vercelli.

Trattasi di una dinamica che assegna ad Algardi una presenza in loco non occasionale né temporalmente breve. A differenza di Ripani ha continuato a partecipare alla manifestazione fino al suo termine unendosi a soggetti violenti.

Quindi Algardi, indossando cappuccio rosso e coprendo il volto, ha posto in essere azioni materiali quali il lancio di bottiglia e sassi contro le FFOO, operando in un contesto di consapevole concorsualità.

Dal punto di vista materiale le azioni poste in essere da Algardi danno sicuramente conto quantomeno di una condotta di resistenza ex artt 337, 339 cp come contestata al capo a).

Le condotte di lancio di oggetti contundenti sono state poste in essere univocamente verso lo schieramento delle forze dell'ordine i cui appartenenti erano impegnati nel corso del servizio predisposto. Provata la consapevolezza di Algardi di agire in un contesto concorsuale aggravato ai sensi dell'art 339 co 2 cp, dall'aver partecipato al fatto delittuoso unitamente a più di cinque persone, alcune delle quali armate di bastoni.

Non provato è che Algardi abbia dato un contributo morale alla consumazione del fatto di devastazione, contributo che sarebbe integrato dalla prova che Algardi fosse consapevole che erano stati già consumati e/o erano ancora in corso gravi fatti di danneggiamento, e che con la propria condotta di resistenza favoriva o agevolava l'azione di concorrenti.

Come anticipato Algardi non si è reso direttamente responsabile di individuabili e singolari fatti illeciti contro il patrimonio, utili nel complesso delle azioni materiali collettive a turbare l'ordine pubblico

In mancanza di prova della preordinata adesione e programmazione della azione di devastazione da condividere moralmente con altri partecipi, il contributo offerto dovrebbe quindi individuarsi dal punto di vista oggettivo negli stessi fatti materiali di resistenza, sorretti dal dolo del reato di cui al capo b), per come ricostruibile sulla scorta dell'insieme di dati significativi che hanno accompagnato e arricchito la condotta integrante il fatto ex art 337 cp.



Al pari di Ripani è stato ripreso all'inizio della manifestazione in un contesto di prossimità ad altri coindagati che hanno posto in essere condotte rilevanti anche ai fini della devastazione e che fondatamente hanno fatto parte del "blocco nero" (individuati con i numeri 7,8,).

Mentre, al pari di Ripani, la prossimità a soggetti violenti registrata nella fase iniziale del corteo nulla dice in merito ad una preordinazione funzionale alla partecipazione a fatti illeciti, vi sono elementi ulteriori che connotano l'agire di Algardi che assumono una valenza più pregnante, utile a ricostruire a suo carico anche una partecipazione al fatto di cui al capo b).

In particolare l'accusa ha valorizzato la condotta di "svestizione", posta in essere dall'imputato allontanatosi dal largo D'Ancona, e il suo ricongiungersi ad elementi violenti a fine corteo.

Successivamente ai fatti di largo D'ancona non vi sono altri episodi lesivi al patrimonio di cui si è reso partecipe, dato che deve essere valorizzato in considerazione del fatto che moltissimi gravi fatti illeciti sono stati consumati nel prosieguo del percorso seguito dai manifestanti violenti, come risultante in atti, in via Caradosso e in via Leopardi.

Non è dato sapere in quale momento Algardi sia giunto in largo D'Ancona ma le immagini che lo ritraggono lo collocano in una fase in cui gli scontri erano già iniziati, salvo poi congiungersi ai violenti. Da Piazzale D'Ancona Algardi si allontana, non prende più parte ad alcuna azione e lo si ritrova a fine manifestazione unirsi a coloro che hanno rivolto grida indirizzate contro le forze dell'ordine.

E' da osservare che Algardi, a differenza degli appartenenti al "blocco nero", non risulta avere adottato accorgimenti per non essere individuato, avendo adottato un abbigliamento che lo caratterizzava. Il dato deve essere letto considerando che buona parte dei soggetti che hanno agito unitamente a lui in occasione del lancio di oggetti erano effettivamente vestiti in termini sostanzialmente omogenei, idonei a impedire la riconoscibilità.

Algardi non ha preso parte alla azione collettiva di travestimento adottata dal "blocco nero", tantomeno di svestizione. La circostanza che, allontanatosi da largo D'ancona, si sia spogliato della felpa rossa assume un significato limitato. Infatti l'azione non ha avuto il fine di dismettere completamente l'abbigliamento precedentemente utilizzato per non essere individuato, atteso che Algardi non si è disfatto della felpa rossa, che è stata invece allacciata alla cintura, né si è spogliato del giubbotto con scritta sul retro, grazie anche alla quale è stato identificato.

Un tentativo parziale di travisamento è stato adottato anche in Pagano, all'atto di inveire unitamente ad altri soggetti, tra cui è rinvenibile Casieri, alcuni dei quali anche armati

E' da dire che il video non ha audio sicchè non è possibile ricostruire esattamente il contenuto di ciò che è stato gridato; in ogni caso la manifestazione verbale non può avere rilievo utile a configurare di per sé un fatto illecito.

Piuttosto il dato fattuale si presta a rimandare ad un pregresso accordo, attesa la rivendicazione insita nella gestualità adottata.

Al tempo stesso trattasi di dato che conferma la non occasionalità ed estemporaneità della condotta

Trattasi di un elemento sintomatico, non di infima pregnanza, che tuttavia non consente, in quanto isolato, di esaurire e considerare integrata la prova della consapevolezza di avere partecipato e contribuito al fatto di devastazione.

Il dato, può anticiparsi, invece è utilizzabile in termini di valutazione della condotta successiva al reato e del profilo di personalità

Quanto al travisamento, ritenuto che trattasi di condotta posta in essere in termini compiuti solo nel corso degli scontri in largo D'Ancona, condotta omogenea a molti soggetti rimasti estranei ad alcuna condotta illecita, è dato interpretabile come volontà di evitare effetti pregiudizievoli di fumogeni e lacrimogeni. In ogni caso è condotta non adottata in termini di continuità e non interamente valutabile come ingiustificata. In tal senso il mai dismesso giubbotto con la scritta evidente palesa come il travisamento non assuma connotati di univocità.

CASIERI

Nella cnr del 8.7.2015 è segnalato come soggetto n.3

E' ritratto in un primo momento in cui , insieme ad altri manifestanti, tutti non travisati, si sta recando al corteo percorrendo Corso S Gottardo con in mano una lattina di birra.

Alla vista di un operatore della Polizia Scientifica si alza il cappuccio e si volta dall'altra parte (foto 2 p 30 cnr citata) .La foto consente di individuare la tipologia di pantalone e scarpe calzate, scarponcini stile trekking marroni con una macchia/ segno bianco al piede destro.

E' ripreso poi , ormai inserito nel corteo, in prossimità del camion dietro il quale in un secondo momento si posizionerà il cd blocco nero una volta giunti in via De Amicis intersezione via Olona.

Le immagini del camion posizionato in un momento antecedente, ricostruibile come corrispondente alla intersezione Corso Ticinese via de Amicis , consentono di individuare nei pressi dello stesso mezzo sia Casieri che dall'Acqua (v foto p 31 e 47 cnr citata e cnr 3.8.2015) i quali tuttavia non dimostrano di conoscersi.

Casieri è poi ripreso trovandosi già in largo D'Ancona travistato con il cappuccio calzato, sciarpa davanti al viso e indossante paia di occhiali scuri, in abbigliamento omogeneo alla pluralità di soggetti che contestualmente stanno disponendo barricate e approntando schieramento in oppositività alle FFOO .

Le foto inserite nella cnr , al di là del fatto se siano ordinate in sequenza cronologica, consentono di apprezzare come Casieri sia stabilmente posizionato nel gruppo di appartenenti al "blocco nero", anche armati di bastone, permanendo in largo D'Ancona per un tempo apprezzabile, ponendo altresì in essere condotte materiali significative.

L'azione di Casieri in questo contesto si segnala come quello di coordinamento / direzione di persone partecipanti agli attacchi, a più riprese.

In tale contesto è chiaramente visibile Casieri :

- gesticolare con il braccio teso in alto, facendo segno di avanzare (foto 11 dare indicazioni verso una direzione (foto 12)
- presidiare l'avanzamento di un " contingente" in attacco (foto13)
- dirigere il formarsi di un altro contingente armato di bastoni e dotato di caschi (foto 14/ 15), dando indicazioni sul da farsi (foto 16-17)n
- riposizionarsi al centro del piazzale per continuare a dare indicazioni per l'avanzamento (foto 18 e ss)

L'azione di coordinamento è stata svolta unitamente ad altri soggetti, come visibile dal video (v min 5,34/5,44 cd Manifestazione) che inquadra uno schieramento del blocco nero sul versante Corso Magenta- Palazzo delle Stelline tale da consentire di ricostruire come le forze di polizia siano state tenute a bada sui due versanti opposti di largo D'Ancona al fine di impedire interventi.

Nel mentre i partecipi al blocco avanzano correndo sono chiaramente udibili scoppi e rumori di rottura di vetrine.

La foto 34 della memoria difesa ritrae alle 16,34, mentre Casieri alza il braccio dando indicazioni, una vetrina di Carige arancione, dato interpretabile come l'inizio di incendio all'interno

E' inoltre facilmente evidenziabile la presenza in prossimità di Casieri di un soggetto, travistato con giubbotto nero avente righe bianche al bordo e alle maniche: il dato consente di allineare la sequenza e rimandare alla formazione di un contingente di soggetti schierati muniti di bastoni (memoria foto 23 e 24 nonché foto 34 -36-) i quali sono istruiti da Casieri sul da farsi (foto 40)

L'invito rivolto a più riprese ad avanzare non sono state destinate ad un troncone pacifico del corteo (in parte andato già avanti, in parte rimasto indietro) bensì ad un insieme di soggetti che hanno risposto a tale sollecitazione avanzando velocemente in avanti, quasi correndo, e che hanno approfittato dell'impegno creato in largo D'Ancona per potere procedere senza controlli.

Trattasi di azioni utili a ritenere esistente un contributo materiale, non solo morale, nel contestato delitto di devastazione. E' da ritenere infatti che le condotte non si siano esaurite in un fare oppositivo alle forze dell'ordine, come riconosciuto per Ripani e Algardi, ma diano conto di una attivazione ulteriore, che trascende la resistenza, per andare a saldarsi anche con l'azione di coloro che, portandosi avanti e superando Largo D'Ancona, hanno poi posto in essere i fatti lesivi ai danni di plurimi beni esposti alla pubblica fede protrattisi fino quantomeno, alle ore 16,45 (vedasi immagini min 7,55, e ss video manifestazione).

Quanto alla concomitanza delle azioni, la stessa memoria di parte colloca Casieri sul teatro degli scontri alle ore 16,34 in un momento in cui, secondo quanto oggetto della presente ricostruzione, dà indicazioni per l'avanzata nonché per lo schieramento.

Alle ore 16,45 circa è dato con certezza collocare la grave azione lesiva posta in essere ai danni di Unicredit di piazzale Cadorna, poco distante da Largo D'Ancona, azione già di per sé durata qualche minuto e che si pone in prosecuzione con gli eventi concomitanti avvenuti in costanza di posizionamento di Casieri nello snodo centrale del Piazzale.

Vi è poi un segmento che segnala Casieri come protagonista anche materiale dell'attacco alle forze dell'ordine mediante il lancio di bottiglie, dato anche autonomamente valutabile ai fini della integrazione del fatto di reato ex art 337 cp.

Deve ritenersi che tale segmento debba collocarsi nella fase iniziale dell'attacco lanciato alle Forze dell'ordine, seguita, una volta realizzato l'obiettivo di impegnare il contingente, dal dispiegamento dei violenti sopraggiunti in massa, i quali hanno potuto approfittare del corridoio creato loro dai correi alla intersezione di largo D'Ancona.

E' da dire che le condotte sopra descritte sono di per sé idonee a fondare una partecipazione concorsuale materiale e attiva, anche in mancanza di condotte specifiche di lancio.

Anzi è da dire che l'attività di coordinamento e direzione altrui segnala una adesione all'illecito ben più pregnante di quella posta in essere da chi ha posto in essere specifici gesti quali i lanci di oggetti.

Come chiarito dalla difesa (si richiama la memoria di parte depositata il 9.6.2015, in particolare p 16 e ss che sconfessa la riconducibilità a Casieri dei fotogrammi 8/9 della cnr del 8.7.2015), Casieri non si identifica nella persona ritratta nella annotazione del 2.7.2015, nonché a p 34 della annotazione del 7.2015, mentre lancia una bottiglia. La persona avente abbigliamento scuro uniforme emerge, dalla collocazione delle immagini in sequenza, essere dotato di uno zaino e avere un impermeabile con cappuccio privo di borchie, indossare pantaloni con tasca laterale.

L'immagine nitida di Casieri (v foto 25/26 memoria) lo ritrae con un giubbotto nero con il cappuccio con borchie, indossante occhiali.

Casieri è invece, all'evidenza (come risulta dalla foto 10 p 35 cnr 8,7,2015), il soggetto presente agli scontri sul versante corso Magenta con in mano una bottiglia di colore verde, posto sul retro di altro soggetto che sta effettuando un lancio: in tal senso depone sia il giubbotto con borchie che le scarpe indossate, identiche a quelle ritratte prima ancora dell'inizio della manifestazione, in occasione del tentativo di Casieri di sfuggire alla ripresa dell'operatore.

Il contesto complessivo, il gesto di lancio sicuramente effettuato da altri soggetti collocati accanto a Casieri, la impossibilità di dare alla presa della bottiglia un significato logico alternativo, depongono per il fatto che Casieri sia ritratto altresì in un momento immediatamente antecedente al lancio.

In una sequenza successiva, collocabile in largo Pagano Casieri, ormai privo di travisamento, prima avanza unitamente alle retrovie del blocco nero, per poi confluire al luogo indicato come termine del corteo e unirsi ad altri soggetti, tra cui Algari e Re Cecconi, travisato e armato, nell'inveire contro le FFOO facendo anche gesti di sfida

CASIERI Andrea ha dichiarato : "Faccio parte di un gruppo denominato Pirati dell'Arte siamo un gruppo pacifico socialista e libertario e non individualista come il blocco nero. Quel giorno hanno deciso di andare al corteo come singoli, io come membro del sindacato Orsa Ferrovieri anche perché avevamo organizzato una mostra quel giorno. La mostra era stata sgomberata in accordo con la Digos il 29.4.15 – Sono stato filmato mentre passavo accanto ai funzionari della Digos, tant'è che uno di loro mi ha salutato con un ciao e chiamandomi Kasper. Lavoro da tanti anni, negli ultimi 12 anni ho lavorato in ferrovia come macchinista e sono anche artista in campo musicale.

Quel giorno ho visto un po' di fumo e mi sono agitato; ero al centro della piazza D'Ancona mentre gli scontri avvenivano ad almeno 60 metri da me.

Ad un certo punto mi sono accorto che il corteo aveva formato una calca. Gli scontri sono avvenuti al centro del corteo. Mi sono trovato in mezzo ai lacrimogeni e ho tirato su la sciarpa perché facevo fatica a respirare. Ho fatto il gesto alla parte pacifica del corteo di proseguire e poi ho visto nei fumi della gente schierata che bloccava il corteo. Ho detto loro di levarsi e loro si sono spostati e il corteo ha potuto defluire. Ho proseguito con la parte pacifica precedendo ogni altro incidente e non mi sono reso conto di quello che succedeva fino a che sono giunto a Pagano. Io non mi sono mai cambiato, come sono arrivato abbigliato così sono andato via; non avevo necessità di cambiarmi, non ne avevo bisogno, non ho lanciato oggetti né ho fatto scontri. Durante la mia detenzione ho avuto la possibilità di riconoscere il problema che ho con la cocaina da circa un anno e mezzo. Il contratto con la Ferrovia è sospeso. Vorrei tornare ai miei affetti e alla mia vita. Vorrei anche proseguire con il percorso di cura che ho intrapreso. Deposita memoriale e documentazione del percorso avviato inerente la tossicodipendenza."

Quanto oggetto di ricostruzione non consente di aderire alla versione alternativa che Casieri in largo d'Ancona si sia attivato solo per consentire il flusso del corteo. Se anche ciò fosse avvenuto tale azione sarebbe stata motivata dall'esigenza di consentire il più ampio svolgersi delle azioni lesive in atto. D'altra parte non si comprende perché Casieri si sarebbe attribuito tale ruolo ma, soprattutto, non chiarisce i contatti con i soggetti armati di bastone e il ruolo assunto nella loro direzione. Ciò senza considerare che l'arrivo del troncone in coda del corteo rimasto indietro, in quanto bloccato in via Carducci (vedasi cnr del 3.8.2015 p 227 della fascicolazione) si colloca in un momento successivo, a scontri ultimati e intervento operativo in Largo D'Ancona da parte della polizia.

In tal senso l'episodio dell'imminente lancio della bottiglia, seppure come sopra detto non deerimente, contribuisce a segnalare in termini non equivoci un interventismo, una adesione già solo alle condotte contro le forze dell'ordine che non si concilia con un appoggio neutro.

In tal senso vengono anche in rilievo i pregiudizi a carico dell'imputato, pregiudicato per fatti ex art 635, 639 cp nonché 610 e 612 cp, seppure commessi tempo addietro

E' da considerare invece che nel mentre si svolgevano gli scontri nel largo D'Ancona veniva ad essere devastato l'istituto Cariparma angolo via Monti e che l'impegno delle Forze dell'ordine lato Corso Magenta, nonché la presenza di un troncone di corteo rimasto indietro, ha reso possibile la prosecuzione di azioni in pregiudizio a plurimi beni patrimoniali posti in essere da altri soggetti travisati, inquadrabili nel "blocco nero"

Quanto sopra esposto consente di ritenere che Casieri abbia partecipato al fatto di resistenza partecipando all'attacco e coordinando altri compartecipi, il tutto con un agire complesso e articolato che dà conto di una consapevolezza circa la efficienza causale del proprio agire a supporto dei soggetti che nel frattempo stavano ponendo in essere atti in esecuzione al disegno di devastazione condiviso.

Il collaborare con soggetti abbigliati in termini omogenei e travisati anch'essi, l'agire coordinato essendo riconosciuto come abilitato a fornire direttive, il non isolato e occasionale contatto, dà conto di un agire condiviso e programmato con coloro che hanno posto in essere le concomitanti azioni materiali conto il patrimonio.

In tale contesto non appare quindi casuale o isolato l'elemento di rivendicazione registrato al termine degli eventi, dato che assume valenza sintomatica e, seppure non dotato di pregnanza autonoma, corrobora al quadro delineato.

La circostanza che Casieri fosse abbigliato in maniera omogenea alla più parte di coloro che hanno partecipato agli scontri e danneggiamenti, privo di elementi caratterizzanti, l'aver dato conferma dell'intento di non volere essere ripreso prima della manifestazione, l'aver utilizzato occhiali, sciarpa, cappuccio utili a travisare completamente il viso nel corso delle azioni a cui ha preso parte danno altresì conto del preciso intento di travisamento perseguito e non del ricorso a precauzioni come accertato in capo ad altri coimputati

Quanto sopra esposto consente quindi di ritenere Casieri responsabile di tutto le condotte contestategli.

.....

Sulla base delle considerazioni esposte si impone l'assoluzione di DALL'AQUA da tutti i reati contestati.

Gli imputati RIPANI E ALGARDI sono da ritenere responsabili di condotte riconducibili alla contestazione di cui al capo a).

Le condotte loro riconducibili di lancio di oggetti si inseriscono in un contesto di collettiva e chiara oppositività alle attività istituzionali poste in essere in quel frangente dalle forze di Polizia, oppositività non riconducibile a mera contestazione verbale ma consistente in gesti che, per l'utilizzo di strumenti quali pietre, pezzi di calcestruzzo, bottiglie, danno conto del chiaro intento di perseguire offesa al contingente attrezzato a presidio del centro cittadino

Come sopra esposto i fatti materiali accertati sono plurimi a carico di entrambi gli imputati, essendo plurali i gesti con i quali è dato abbiano consumato il reato.

Indubbio tuttavia che tali gesti integranti la condotta si siano consumati in un unitario contesto spazio temporale, in Largo D'Ancona, in termini tali da potere essere ricondotti ad un unitario impulso volitivo.

Per altro verso non è dato rilevare, con uno scarto temporale sufficiente a delineare una delimitazione di fatti di reato ulteriori, condotte ulteriori rispetto a quanto occorso in largo D'Ancona, anche sotto il profilo del concorso morale nella partecipazione a fatti di resistenza posti materialmente in essere da altri, collocabili nella stessa giornata in luoghi del percorso diversi, anteriori o successivi al loro agire

In tal senso non può riconoscersi la continuazione tra più azioni di resistenza poste in essere in esecuzione di disegno criminoso, dovendosi invece riconoscere un unico fatto.

Come sopra premesso le condotte di resistenza sono aggravate in termini congruenti alla contestazione accusatoria.

Non può riconoscersi l'invocata attenuante di cui all'art 62 n 3 cp non essendo emerso il verificarsi di alcun tumulto della folla., ovvero un concorso di emozioni che provochi reazioni improvvise.

In tal senso non risulta che alcuno degli imputati abbia agito sotto l'effetto di una suggestione tale da determinare una minore resistenza e inibire il vaglio critico. Non risulta che gli imputati siano stati contaminati da "una fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla" (Cass 37367/ 14 e sentenze ivi richiamate)

Anzi è da osservare che dalle immagini emerge che i disordini sono stati creati proprio da coloro che hanno dato luogo ad azioni di oppositività alle FFOO, sicchè non è dato neanche individuare " la folla in tumulto" intesa come un insieme imponente di persone che per il concorso di emozioni reagisca in maniera improvvisa, per moto spontaneo.

Gli imputati non si sono trovati imbrigliati in un assembramento, non sono stati trascinati, hanno agito in un contesto spaziale che ha consentito loro apprezzare cognitivamente il contesto e di fare ricorso alle proprie capacità critiche in termini pieni.

Anche a volere ritenere che la condotta sia stata sollecitata dall'aver appreso di cariche della polizia, si tratterebbe, al limite, di un errore non sull'elemento fattuale ma su un dato che ha contribuito a formare il movente, a monte ancorato su una pregiudiziale.

Le modalità del fatto non consentono di ritenere che alcuna delle condotte accertate in capo agli imputati possa essere relegata a contributo di minima importanza utile alla applicazione dell'art 114 cp. In tal senso, come sopra esposto, non può identificarsi il contributo di minima importanza con la perimetrazione delle condotte in una determinata area tra quelle interessate dalla devastazione e con la durata delle condotte stesse, tra l'altro non esigua. Diverso versante è quello che riguarda l'impatto del ritenuto contributo causale sulla commisurazione della pena.

Per quanto riguarda la condotta di cui al capo b) riconosciuta al solo imputato CASIERI risulta integrata l'aggravante di cui all'art 112 n 1 cp. E' da dire infatti che l'ipotesi di cui all'art 419 cp rimanda anche ad una condotta monosoggettiva (" chiunque") e che l'aggravante comune è applicabile anche al caso di specie.

Viceversa non è da ritenersi correttamente contestata l'aggravante di cui all'art 61 n 2 co con riferimento al capo b). E' da ritenere infatti che le condotte di resistenza siano state commesse da coloro che hanno partecipato anche alla devastazione con l'intento di favorire questa ultima condotta e non il contrario.

Stante l'ambito applicativo della norma di cui all'art 419 cp, così come ricostruibile in base alla invocata lettura costituzionale, deve ritenersi che il reato di devastazione descriva una condotta in cui devono ritenersi assorbiti i singoli fatti indiscriminati di danneggiamento, imbrattamento, nonché tutti gli atti lesivi del patrimonio per i quali non vi è una specifica, concorrente e autonoma contestazione. Come sopra esposto i fatti di danneggiamento mediante incendio devono essere ricondotti nel solco della norma di cui all'art 424 cp sicché anche tali fatti sono da ritenere assorbiti nella previsione di cui all'art 419 cp.

La condotta di cui al capo B) concorre con quella di cui al capo a) e c).

Le condotte sono state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo unica la cornice ideativa nella quale si sono inserite le condotte.

In punto di pena è da dire che la commisurazione deve tenere conto del contributo causale apportato dai singoli ai più ampi fatti illeciti accertati come oggettivamente realizzatisi in forma concorsuale

Sotto questo profilo, come sopra già esposto, le condotte illecite di resistenza riconducibili agli imputati Algardi e Ripani sono state poste in essere nel contesto spazio temporale di Largo D'Ancona e ivi si sono esaurite

Ripani e Algardi sono incensurati.

Algardi e Ripani hanno reso dichiarazioni ammissive affermando di avere effettuato lanci, Ripani anche di avere trascinato un cestino. Hanno aggiunto di essersi fatti trascinare anche perché, Algardi, alterato dall'alcol, Ripani spaventato, trovandosi altresì sotto pressione per essersi trovato in una situazione di pericolo

Al di là delle dichiarazioni più o meno pregnanti, gli imputati hanno dato segno di sincera ricipiscenza.

RIPANI ha altresì chiarito di non essersi allontanato dal territorio italiano per sfuggire alla esecuzione della misura, ma per andare a lavorare in Spagna.

Il comportamento processuale è valorizzabile al fine della concessione delle attenuanti generiche.



La pena da comminarsi deve essere individuata, ex art 133 cp nel contesto dei parametri edittali dell'art 337 cp, atteso che le circostanze generiche devono essere poste nel giudizio di bilanciamento come equivalenti alle contestate e ritenute aggravanti.

Il fatto di resistenza di cui gli imputati sono responsabili si è protratto nel corso della azione, non breve, che ha visto i dimostranti violenti opporsi alle forze dell'ordine in largo D'Ancona. Le condotte sui cui si ancora il fatto di reato sono plurime e poste in essere nel contesto condiviso di violenza manifesta. Il fatto di resistenza non può pertanto essere apprezzato attestandosi ai limiti edittali

Il contributo offerto da ALGARDi si presenta più pregnante e la sua adesione ai fatti meno estemporanea di quella di Ripani. In tal senso si richiamano i dati esposti sopra che differenziano la posizione di costui da quella di Ripani in relazione alla intensità del dolo e alla condotta susseguente al reato.

La pena per Ripani deve attestarsi in quella di anni due e mesi sei di reclusione, la riduzione per il rito comporta la pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione.

Il profilo di personalità emergente dagli atti e il comportamento processuale consentono di potere confidare sulla astensione da ulteriori condotte illecite. Può dunque essere disposto che la pena sia sopsesa.

Per Algardi la pena equa è da individuare anni tre e mesi tre di reclusione, la riduzione per il rito comporta la pena di anni due e mesi due di reclusione.

Per quanto riguarda CASIERI costui ha fornito uno specifico contributo sia al fatto di cui al capo B) che a quello di cui al capo A) quantomeno in funzione degli atti consumati in concomitanza al suo impegno in Largo D'Ancona. Trattasi di contributo né irrilevante né minimo, privo di quelle connotazioni utili a consentire, come sopra già esposto, la applicabilità dell'art 114 cp, in ogni caso non riconoscibile in ragione del disposto del secondo comma che disciplina la condizine ostativa inerente la contestazione dell'aggravante di cui all'art 112 cp

Nel frangente temporale e in prossimità spaziale con i disordini in Largo D'Ancona sono stati posti in essere tra i più eclatanti atti di danneggiamento ai danni di esercizi, quali quello all'Unicredit

Il fatto più grave tra quelli per i quali è ritenuto responsabile è quello di cui al capo b)

Gli altri fatti sono da ritenere commessi in un unitario disegno criminoso.

Casieri non è incensurato.

Ha reso dichiarazioni che, pur aventi chiara finalità difensiva, contengono in ogni caso conferma della pertinenza dei fotogrammi a lui ricondotti dalla accusa come effettivamente pertinenti.

Ma quale che più conta è che Casieri ha intrapreso durante la detenzione un percorso di trattamento utile a superare e affrontare la tossicodipendenza, manifestando altresì l'intenzione di avviare una seria risocializzazione anche dedicandosi con nuovo spirito al suo impegno sociale che lo vede inserito anche in un contesto lavorativo e familiare.

la difesa ha prodotto la attestazione del SERT in cui si dà atto che Casieri ha *“ compreso la possibilità offertagli per potere utilizzare il tempo della detenzione affinché sia proficuo a sé stesso “* *“ evidenziando come “ la sua partecipazione è stata attiva e generosa rispetto alla possibilità di condividere esperienze e vissuti , se però questi contributi inizialmente poggiavano su sentimenti di superiorità, ad oggi si riscontra una posizione maggiormente paritaria con il gruppo, che gli consente di entrare in una relazione dialettica basata anche sull'ascolto “.*

Trattasi di comportamento che merita la concessione delle attenuanti generiche, anche in funzione di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate



Per il fatto di cui al capo b) la pena base può attestarsi nel minimo del limite edittale di anni otto di reclusione.

La concessione delle attenuanti in via di prevalenza consente di individuare la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, pena cui devono essere applicati gli aumenti per la ritentiva continuazione esterna con i fatti di cui ai capi a) e c)

Per il fatto di resistenza l'aumento è da attestare in mesi uno e gg 15 di reclusione, per il fatto di cui al capo c) in gg 15. La pena così determinata va ridotta per il rito alla pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione.

Segue per legge la condanna degli imputati ritenuti responsabili alle spese di procedimento e di mantenimento della custodia cautelare in carcere nonché, per Casieri, la applicazione delle pene accessorie.

§§§§

La condanna per il fatto di resistenza contestato al capo A) comporta che Ripani, Algardi Casieri siano anche responsabili dal punto di vista civilistico del danno patito dal Ministero dell'Interno costituitosi parte civile.

Come chiarito in sede di ordinanza ammissiva la legittimazione del Ministero va ravvisata nell'essere il Ministero l'articolazione alla quale fanno capo i contingenti di Polizia che sono stati coinvolti e hanno subito le condotte illecite.

Non ha pregio la richiesta correlata al ristoro del danno consistente nelle ore di straordinario spese da personale della Digos per svolgimento di indagini: la attività investigativa è doverosa, funzionale all'esercizio dell'azione penale e in quanto tale prevista istituzionalmente. In ogni caso le spese esposte non hanno alcuna connessione diretta con il fatto illecito da reato.

Piuttosto è da riconoscere un sicuro danno all'immagine delle forze dell'ordine in relazione al pregiudizio inferito al prestigio del corpo e dell'istituzione, anche su larga scala, nonché alla affidabilità della azione di contrasto demandata.

Appare fuorviante ritenere che tale danno sarebbe stato eliso se gli agenti avessero operato diversamente, non potendosi ravvisare, neppure in astratto u concorso di colpa in ragione di una condotta di reato a cui la Polizia ha dovuto fare fronte tenendo presente che al corteo, autorizzato, hanno preso parte manifestanti inerti.

Il danno patito non può che essere liquidato equitativamente e non può che avere una valenza simbolica, tale da dovere essere individuato in euro 15.000.¹⁴

I condannati sono altresì tenuti a sostenere il rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile Ministero dell'Interno, spese che sono da liquidarsi in complessivi Euro 1500 per spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge., nonché rimborso forfettario

Casieri deve essere altresì condannato in relazione alla pretesa civilistica avanzata dalla parte civile costituita UniCredit spa.

Gli atti danno conto del fatto che sia la filiale di UniCredit di via Carducci che quella di Piazzale Cadorna sono state pesantemente oggetto di atti di danneggiamento perpetrati nel contesto della accertata devastazione posta in essere con modalità particolarmente invasive e distruttive.

Sono in atti le denunce, gli interventi effettuati, l'informativa del 23.9.2015 della Digos.

Il danno alla clientela per la inoperatività delle filiali non è passibile di riconoscimento al medesimo istituto banca, tantomeno appare potersi ravvisare un danno morale.

E' indubbio che i danni materiali siano stati ingentissimi, non limitati al solo danneggiamento delle vetrine ma alla messa fuori uso di impianti, estesi anche alla perdita di documentazione, cui deve aggiungersi il tempo di chiusura degli esercizi necessario al loro ripristino.

¹⁴ Trattasi di commisurazione in linea con quanto disposto in precedenti pronunce, v Trib Roma 11.6.2012

Tuttavia la parte civile si è limitata a depositare un prospetto interno alla banca, che contemplerebbe uno schema delle spese affrontate per la ristrutturazione dei locali.
Non vi è pertanto la prova dei danni materiali per cui la parte civile chiede risarcimento.

Si impone pertanto che le parti siano rimesse al giudice civile per la liquidazione.

CASIERI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Unicredit Spa che liquida in complessivi Euro 1500 per spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge

PQM

visti gli artt 442, 533, 535 cpp , 188 cp

DICHIARA

ALGARDI Edoardo colpevole del reato a lui ascritto al capo A), esclusa la contestata continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante lo condanna alla pena di anni 2 e mesi due di reclusione

CASIERI Andrea colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), esclusa la contestata continuazione, B), limitatamente al fatto di cui all'art 419 cp (non ritenuta la continuazione ex art 81 co 1 e 2 cp, riqualificati i fatti ex art 423 cp in fatti ex art 424 cp e come tali ritenuti assorbiti nella contestata ipotesi ex art 419 cp), C) e ritenuto più grave il fatto di cui al capo B), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti , applicato aumento per la continuazione esterna con i fatti di cui ai capo A) e C), ridotta la pena per il rito lo condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione

RIPANI Nicolò colpevole del fatto di cui al capo A), esclusa la contestata continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuzione per il rito lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione

nonché al pagamento delle spese processuali nonché a quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare in carcere rispettivamente patita;

visti gli art 530 co 1 e 2 cpp

ASSOLVE

ALGARDI Edoardo dal fatto di cui al capo B) per non avere commesso il fatto , dal fatto di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato

DELL'ACQUA Alessio dal fatto di cui al capo A) e B) per non avere commesso il fatto; dal fatto di cui al capo C) perché il fatto non costituisce reato

RIPANI Nicolò dal fatto a lui ascritto al capo B) per non avere commesso il fatto, dal fatto di cui al capo C) perché il fatto non sussiste

Visto l'art 29 cp

Applica

CASIERI Andrea la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque

visto l'art 163 cp, 300, 306 c.p.p.

DISPONE



che la pena rimanga sospesa per RIPANI NICOLÒ

DICHIARA

la perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di Ripani Nicolò e dall'Acqua Alessio e ne dispone l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa;

visto l'articolo 539 c.p.p.

CONDANNA

ALGARDI EDOARDO, CASIERI ANDREA RIPANI Nicolò al risarcimento del danno morale nei confronti del Ministero dell'Interno nella misura di euro 15.000

visto l'articolo 539 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato CASIERI ANDREA a risarcire il danno alla parte civile Unicredit spa e, poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione,

RIMETTE

le parti davanti al giudice civile per la liquidazione;

visto l'articolo 541 c.p.p.

CONDANNA

ALGARDI, CASIERI, RIPANI al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Ministero dell'Interno che liquida in complessivi Euro 1500 per spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge;

CASIERI al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Unicredit Spa che liquida in complessivi Euro 1500 per spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA nelle misure di legge;

RISERVA il termine di gg 90 per il deposito dei motivi di sentenza

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c) c.p.p.

DISPONE

la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p. durante la pendenza dei termini di cui all'art. 544, c. 3, c.p.p..

Milano, il 14 giugno 2016

IL CANCELLIERE
dr.ssa Carolina FRUGLIO

IL G.I.P.

(dr.ssa Roberta Nunnari)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO 0001
MILANO IL 12.9.16



IL CANCELLIERE
dr.ssa Carolina FRUGLIO